

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 28 maggio 2005

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
26 ottobre 2004, n. 0347/Pres.

Legge regionale n. 4/2001, art. 8, comma 52 - Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, comprese quelle informatiche, libri, riviste, pubblicazioni anche su supporto informatico, incluso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, e per minute spese di rappresentanza per le esigenze operative correnti della direzione centrale programmazione e controllo. Approvazione Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
8 novembre 2004, n. 0357/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia di cui all'art. 106 della legge regionale n. 13/1998 - Approvazione Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
10 novembre 2004, n. 0363/Pres.

Legge regionale n. 4/2001, art. 8, comma 52 - Regolamento recante norme per l'acquisto in economia di materiali ed attrezzature d'ufficio, per le esigenze operative correnti della direzione centrale segretariato generale e riforme istituzionali ai sensi dell'art. 8, comma 52, della legge regionale n. 4/2001 - Approvazione Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 novembre 2004, n. 0368/Pres.

Regolamento concernente le modalità di presentazione della richiesta di ammissione alla consulta regionale delle professioni di cui all'art. 3 della legge regionale n. 13/2004 «Interventi in materia di professioni». Approvazione Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 novembre 2004, n. 0369/Pres.

Regolamento di attuazione del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in applicazione del RECE 1493/1999 e del RECE 1227/2000 - Approvazione modifica Pag. 9

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 2 marzo 2005, n. 11.

Istituzione del Parco regionale della Grigna Settentrionale.
Pag. 10

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2005, n. 4.

Rideterminazione dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 «piano faunistico venatorio regionale (1996-2001)». Pag. 11

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2005, n. 5.

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alle leggi finanziarie 2003 e 2004 in materia di usi civici e foreste, pesca, agricoltura e bonifica Pag. 12

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2005, n. 6.

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di personale, di enti locali e di enti strumentali Pag. 15

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 1.

Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'agenzia regionale di protezione civile Pag. 17**REGIONE TOSCANA**

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2005, n. 1.

Norme per il governo del territorio Pag. 25

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2005, n. 2.

Discipline del benessere e bio-naturali Pag. 25

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2005, n. 3.

Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1999, n. 44 (Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Toscana e Lazio) Pag. 26

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2005, n. 4.

Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e tassa di abilitazione Pag. 28

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
26 ottobre 2004, n. 0347/Pres.

Legge regionale n. 4/2001, art. 8, comma 52 - Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, comprese quelle informatiche, libri, riviste, pubblicazioni anche su supporto informatico, incluso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, e per minute spese di rappresentanza per le esigenze operative correnti della direzione centrale programmazione e controllo. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 48 del 1° dicembre 2004)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, come da ultimo modificato dall'art. 6, comma 22, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20, che autorizza le direzioni centrali a sostenere spese per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e inoltre spese per la partecipazione del personale a specifici corsi, seminari, convegni e iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale;

Considerato che il medesimo articolo prevede che tali spese possano essere disposte tramite apertura di credito a un dipendente regionale assegnato alla medesima struttura;

Atteso che l'art. 7, comma 26, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 estende l'autorizzazione anche alle minute spese di rappresentanza delle direzioni;

Visto il «Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti dell'ufficio di piano, ai sensi dell'art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4» approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0204/Pres. del 19 giugno 2003, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione n. 31 del 30 luglio 2003;

Vista la deliberazione n. 3701 del 24 novembre 2003 «Strutture regionali e incarichi dirigenziali. Modifiche, alla deliberazione n. 1282/2001. Primo riordino del sistema organizzativo degli uffici dell'amministrazione regionale» con la quale è stata istituita la direzione centrale sviluppo e programmazione cui sono state attribuite, tra l'altro, le competenze precedentemente esercitate dall'ufficio di piano e dal servizio autonomo della statistica;

Vista la legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4, riguardante «Riforma dell'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione Friuli-Venezia Giulia. Modifiche alla legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 e alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18. Norme concernenti le gestioni liquidatorie degli enti del servizio sanitario regionale e il commissario straordinario dell'ERSA»;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, con il quale è stato approvato il «Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali», che, in sede di definizione delle nuove strutture, istituisce la direzione centrale programmazione e controllo in luogo della direzione centrale sviluppo e programmazione, in ragione delle nuove competenze attribuite;

Richiamata la circolare n. 2 del 2 febbraio 2004 con la quale la direzione centrale delle risorse economiche e finanziarie segnalava la necessità di provvedere a una revisione dei regolamenti vigenti alla luce del riordino alle strutture regionali;

Ritenuto di provvedere al riguardo per quanto concerne le spese per le esigenze correnti della direzione centrale programmazione e controllo;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione;

Vista la legge e il regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2704 del 14 ottobre 2004;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, e per minute spese di rappresentanza per le esigenze operative correnti della direzione centrale programmazione e controllo, ai sensi dell'art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, e successive modificazioni e integrazioni» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. Dalla sua entrata in vigore viene abrogato il regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0204/Pres. del 19 giugno 2003.

Trieste, 26 ottobre 2004

ILLY

Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, comprese quelle informatiche, libri, riviste, pubblicazioni anche su supporto informatico, incluso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, e per minute spese di rappresentanza per le esigenze operative correnti della direzione centrale programmazione e controllo, ai sensi dell'art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le spese dirette che la direzione centrale programmazione e controllo sostiene ai sensi dell'art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, come modificato dall'art. 6, comma 22, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20, e dall'art. 7, comma 26, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19, sono regolate dalle seguenti disposizioni.

2. Rientrano nelle spese di cui al comma 1 quelle per l'acquisto di:

a) attrezzature d'ufficio quali attrezzature informatiche varie, personal computer anche portatili, stampanti, scanner, fotocamere digitalizzate, strumenti informatici di ogni altro tipo e relativi accessori, inclusi programmi software; relativo materiale accessorio e ausiliario, di ricambio e di consumo, nonché le relative prestazioni di installazione, manutenzione, riparazione ed estensione della garanzia;

b) apparecchi e strumenti audiovisivi e televisivi, altoparlanti, impianti di amplificazione, di diffusione sonora e di registrazione, pannelli e lavagne luminose, macchine da calcolo, incluso materiale ausiliario e accessorio, di ricambio e di consumo, nonché le relative prestazioni di installazione, manutenzione, riparazione ed estensione della garanzia;

c) quotidiani, riviste, pubblicazioni e libri cosiddetti di facile consumo o acquistati per essere distribuiti ai dipendenti quale strumento di lavoro, anche su supporto informatico, compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, anche mediante abbonamento;

d) beni oggetto di periodica fornitura da parte della direzione centrale patrimonio e servizi generali, nei casi in cui l'acquisto risulti indifferibile o urgente;

e) ogni altro tipo di materiale o attrezzatura che si rendessero necessari e che non rientrano nelle ordinarie tipologie di beni forniti dalla direzione centrale patrimonio e servizi generali;

f) materiale e quant'altro necessario per minute spese da sostenere in relazione a esigenze di rappresentanza della direzione.

3. Le spese di cui comma 2 sono eseguite entro i limiti di disponibilità del bilancio.

Art. 2.

Limiti d'importo

1. L'importo di ogni singola spesa non può superare € 5.000,00 al netto di ogni onere fiscale.

2. Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture dal quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito dal comma 1.

Art. 3.

Competenze per l'esecuzione delle spese

1. Il direttore centrale della programmazione e del controllo dispone le spese di cui all'art. 1, incaricando il dipendente di cui all'art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4, nella veste di funzionario delegato, di provvedere alla relativa esecuzione.

Art. 4.

Modalità di esecuzione delle spese

1. Salvo quanto disposto dall'art. 5, per l'esecuzione delle spese di cui all'art. 1 sono richiesti preventivi ad almeno tre soggetti.

2. Le richieste di cui al comma 1 contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzione, le penali da applicare in caso di ritardo o inadempienze nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria dall'amministrazione.

3. Nelle richieste, in relazione alla natura delle forniture di beni o di servizi, sono specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico-qualitativi della fornitura e alle condizioni di esecuzione.

4. Fra i preventivi pervenuti viene scelto quello ritenuto più conveniente secondo i criteri indicati dal comma 3.

5. La procedura si ritiene validamente esperita anche qualora pervenga un solo preventivo.

6. I preventivi possono essere presentati anche via telefax e sono conservati agli atti.

Art. 5.

Ricorso a un determinato contraente

1. È consentito il ricorso a un determinato contraente:

a) nei casi di unicità, specificità o urgenza della fornitura;

b) quando, successivamente alla richiesta ad almeno tre soggetti, non è stato presentato alcun preventivo;

c) qualora la spesa della fornitura non superi l'importo di € 3.000,00 al netto di ogni onere fiscale;

d) quando il costo del bene o del servizio da acquisire è determinato univocamente dal mercato;

e) per l'acquisto di materiale librario o bibliografico, di riviste e quotidiani anche mediante abbonamento;

f) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiali di tipologia, anche tecnica, differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità;

g) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.

2. Ai fini del presente art., salvi i casi di cui alle lettere d) ed e) del precedente comma 1, è richiesto il parere di congruità espresso dal direttore del servizio competente per materia.

Art. 6.

Ordinazione dei beni

1. L'ordinazione dei beni o dei servizi è effettuata dal funzionario delegato, su disposizione del direttore centrale della programmazione e del controllo, mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi del commercio.

Art. 7.

Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note di contenuto equivalente munite dell'attestazione della regolarità della fornitura da parte del funzionario delegato stesso.

2. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la tesoreria regionale, intestate al funzionario delegato.

3. Per il pagamento relativo a provviste minute e di pronta consegna, il funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.

4. Il funzionario delegato provvede alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

Art. 8.

Gestione dei beni mobili

1. Al vice-consegnatario della direzione centrale programmazione e controllo è affidata la gestione dei beni di cui all'art. 1, secondo le norme vigenti in materia.

Art. 9.

R i n v i o

1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del regolamento di contabilità dello Stato.

Art. 10.

Abrogazione

1. Il regolamento dell'ufficio di piano approvato con decreto del Presidente della Regione 19 giugno 2003, n. 0204/Pres. è abrogato.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il presidente: ILLY

05R0057

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
8 novembre 2004, n. 0357/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia di cui all'art. 106 della legge regionale n. 13/1998 - Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 9 dicembre 2004)

IL PRESIDENTE

Premesso che l'art. 106 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, ha istituito il Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia;

Vista la delibera della giunta regionale n. 1355 del 30 aprile 1999, registrata alla Corte dei conti il 15 giugno 1999 (registro 1 - foglio 226), successivamente modificata, con delibera della giunta regionale n. 759/2000, con cui sono state approvate le direttive sull'utilizzo delle dotazioni finanziarie, sulla misura dell'intervento ammissibile e dei tassi, nonché criteri e modalità d'intervento del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia;

Visto il capo VI della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 concernente «Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro»;

Visto l'art. 73, comma 3, della citata legge regionale, che dispone di integrare i Regolamenti che disciplinano le modalità di concessione dei contributi alle imprese da parte della Regione, di Enti o società partecipati con le disposizioni attuative dei commi 1 e 2 del medesimo articolo;

Visto altresì l'art. 76 della citata legge regionale, che al comma 10 autorizza - tra l'altro - l'utilizzo delle disponibilità del Fondo speciale di rotazione sopra citato per l'accensione di mutui a tasso zero, a favore delle imprese danneggiate dall'alluvione del 29 agosto 2003 e localizzate in determinati comuni e al comma 13 stabilisce che le relative modalità e criteri siano determinati con Regolamento;

Ritenuto pertanto necessario provvedere all'emanazione di un nuovo Regolamento, anche in considerazione della vetustà delle direttive approvate con delibera della giunta regionale n. 1355/1999;

Visto l'art. 42 dello Statuto d'autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2882 del 29 ottobre 2004;

Decreta:

È approvato il «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia, come previsto dall'art. 106 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 8 novembre 2004

ILLY

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia come previsto dall'art. 106 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13.

Art. 1.

Contenuti e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione alle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia di finanziamenti a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia di cui all'art. 106 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'iniziativa centro europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), di seguito denominato Fondo.

Art. 2.

Regime d'aiuto

1. Le agevolazioni di cui al presente Regolamento sono concesse in osservanza del Regolamento (CE) n. 70/2001 della commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L, n. 10, del 13 gennaio 2001.

2. L'intensità dell'aiuto non deve superare:

- a) il 15% ESL per le piccole imprese;
- b) il 7,5% ESL per le medie imprese.

3. Nel caso l'investimento sia effettuato in una zona ammessa alla deroga di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato CE, l'intensità dell'aiuto non deve superare rispettivamente il 23,5% ESL per le piccole imprese ed il 19,5% ESL per le medie imprese, come previsto dal decreto del Presidente della Regione del 18 maggio 2001, n. 0179/Pres.

Art. 3.

Imprese beneficiarie

1. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui all'art. 1 le piccole e medie imprese che svolgono l'attività nel settore del commercio, del turismo e dei servizi, iscritte nel registro delle imprese e, ove previsto, nel registro esercenti il commercio, nel registro regionale delle cooperative, nell'albo degli agenti e rappresentanti o nel ruolo degli agenti d'affari in mediazione.

2. I requisiti di piccola e media impresa necessari per poter accedere ai benefici sono quelli individuati ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2001, n. 0179/Pres. e successive modificazioni e integrazioni.

3. Le domande di agevolazione possono essere presentate anche da imprese che non abbiano ancora richiesto l'iscrizione ai predetti registri, albi e ruoli purché siano stati loro attribuiti i numeri di codice fiscale e di partita I.V.A. L'avvenuta iscrizione deve essere comunque documentata e accertata entro la data di erogazione dell'ultima tranche del finanziamento agevolato.

4. Le imprese di servizi richiedenti le agevolazioni non devono essere iscritte all'albo delle imprese artigiane.

Art. 4.

Iniziative finanziabili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative concernenti:

a) l'acquisizione, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione, l'ampliamento di immobili adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività dell'impresa, ivi compresi l'acquisizione dell'area, le opere murarie e gli impianti tecnologici necessari all'adattamento degli immobili stessi;

b) la realizzazione e la sistemazione dei piazzali necessari per il carico e lo scarico delle merci o per il parcheggio di autoveicoli, ivi comprese le opere di recinzione e di urbanizzazione e l'acquisizione dell'area;

c) la realizzazione di parcheggi, anche mediante l'acquisto, di immobili, a servizio delle sole strutture ricettive alberghiere;

d) l'acquisto di macchine per il trasporto e movimento delle merci, di attrezzature, di macchine d'ufficio, ed arredi necessari per l'esercizio dell'attività, di automezzi e di altri beni mobili strumentali strettamente esercitata e non suscettibili d'impiego diverso o promiscuo;

e) l'acquisto, anche della sola licenza d'uso, di software per la gestione d'impresa;

f) la costruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento di strutture e impianti necessari per la nautica da diporto;

g) la costruzione, la trasformazione, il prolungamento e l'ammodernamento di impianti funiviari e delle relative pertinenze, nonché delle piste di discesa alle quali gli impianti stessi sono asserviti;

h) la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di altri impianti e opere inerenti all'attività turistica.

Art. 5.

Tipologia delle agevolazioni e condizioni generali d'ammissibilità

1. Le agevolazioni sono concesse in forma di finanziamento a tasso agevolato, determinato ai sensi dell'art. 7.

2. Le agevolazioni non sono cumulabili con altri benefici pubblici riferiti alle medesime iniziative, ad eccezione degli aiuti concessi sotto forma di garanzia.

3. La realizzazione dell'iniziativa deve essere di data successiva a quella di presentazione, da parte del soggetto richiedente, della domanda diretta ad ottenere il beneficio.

4. I beni mobili finanziati devono essere nuovi di fabbrica.

5. Gli immobili oggetto di acquisizione non devono avere usufrutto nei dieci anni precedenti alla domanda di contributo in esame di finanziamenti comunitari, nazionali o regionali aventi lo stesso obiettivo della domanda.

6. Non è ammissibile ad agevolazione l'acquisto di autovetture.

7. Sono ammessi anche investimenti relativi a beni immobili non di proprietà ma posseduti dall'impresa richiedente in base ad un contratto di locazione o comodato avente una durata che ne assicuri la disponibilità fino al termine dell'ammortamento del finanziamento agevolato.

8. Non sono ammesse all'agevolazione le spese sostenute relativamente al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte e tasse; sono inoltre escluse anche spese accessorie.

Art. 6.

Ammontare e durata del finanziamento

1. L'importo del finanziamento non deve essere inferiore a euro 50.000,00 né superiore a euro 2.000.000,00.

2. Il finanziamento può assicurare una copertura massima del 75% del programma di spesa ritenuto ammissibile.

3. Le operazioni di finanziamento devono avere una durata non inferiore a cinque anni e nel caso di investimenti di carattere immobiliare, o prevalentemente immobiliare, possono raggiungere la durata massima di dieci anni.

4. Nel caso di investimenti misti la durata dell'operazione è determinata in base alla tipologia prevalente dei cespiti ammessi a finanziamento e alla loro durata operativa.

5. Fatta salva la durata complessiva dell'operazione, il piano di rientro del finanziamento può prevedere anche un periodo di preammortamento, corrispondente a quello di utilizzo del finanziamento stesso, della durata massima di 30 mesi.

Art. 7.

Condizioni delle operazioni

1. Il tasso del finanziamento agevolato a carico delle imprese beneficiarie è pari al 2% annuo ed è applicato in misura fissa per tutta la durata del finanziamento.

Art. 8.

Procedimento per la concessione del finanziamento

1. I finanziamenti agevolati sono concessi con procedimento valutativo a sportello, previsto dall'art. 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. Le domande di finanziamento agevolato sono presentate a Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A., di seguito denominato Mediocredito, secondo uno schema di domanda approvato con decreto del direttore centrale delle attività produttive e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

3. Alle domande deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione delle domande stesse, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

4. Mediocredito cura l'istruttoria del procedimento di concessione rispettando l'ordine di arrivo delle istanze.

5. Mediocredito, ultimata l'istruttoria e verificata la disponibilità di fondi, sottopone le domande all'esame del comitato di gestione di cui all'art. 106, comma 7, della legge regionale n. 13/1998, il quale delibera in merito all'ammissibilità dell'iniziativa all'agevolazione e provvede alla concessione del finanziamento.

Art. 9.

Aiuti «de minimis» per le zone alluvionate

1. Ai sensi dell'art. 76 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi) le agevolazioni di cui al

presente Regolamento possono essere concesse, nella forma di finanziamenti a tasso zero, a favore delle imprese individuate all'art. 3 danneggiate direttamente o indirettamente dall'alluvione del 29 agosto 2003 e localizzate nei comuni di Chiusaforte, Dogna, Malborghetto-Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resiutta e Tarvisio, per gli interventi di ripristino e sviluppo dell'attività, purché rientranti nelle tipologie d'intervento previste dall'art. 4.

2. I contratti di finanziamento relativi agli interventi di cui al comma 1 sono stipulati entro il 31 dicembre 2004.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati secondo la regola «*de minimis*» di cui al regolamento (CE) 69/2001 della commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L, n. 10 del 13 gennaio 2001.

4. Agli interventi di cui al presente articolo si applicano tutte le disposizioni del presente Regolamento, in quanto compatibili.

Art. 10.

Obblighi dei soggetti beneficiari

1. In sede di stipulazione del contratto di finanziamento l'impresa deve impegnarsi:

a) ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro della categoria e della zona, ai sensi dell'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori);

b) a consentire l'accesso presso i locali dell'impresa stessa, ai dipendenti dell'Amministrazione regionale e del Mediocredito, per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui all'art. 12;

c) a comunicare, mediante lettera raccomandata, la cessazione dell'attività finanziata ovvero eventuali modificazioni o trasformazioni dello stato giuridico indicato nella domanda e nel contratto di finanziamento;

d) a rilasciare annualmente, entro il 28 febbraio, a Mediocredito, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il rispetto dei vincoli di cui all'art. 11.

Art. 11.

Vincolo di destinazione dei beni oggetto d'agevolazione

1. I beni oggetto del finanziamento agevolato non possono essere distolti dall'originaria destinazione, né alienati, ceduti in affitto o in comodato, neppure in parte, per tutta la durata del finanziamento.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, i beni mobili oggetto dell'investimento dimostratisi obsoleti o comunque non idonei all'uso, possono essere sostituiti con altri beni della stessa natura o che possano essere utilizzati per le medesime funzioni; la sostituzione deve essere preventivamente autorizzata da Mediocredito. Per tali beni non può essere presentata alcuna domanda di agevolazione.

3. Nel caso di conferimento, di cessione d'azienda ovvero di cessione di ramo d'azienda, comprendente tutti i beni oggetto d'agevolazione, in deroga a quanto stabilito dai commi 1 e 2, l'agevolazione può essere confermata dal comitato di gestione di cui all'art. 106, comma 7, della legge regionale n. 13/1998 all'impresa subentrante, purché la stessa sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 3.

Art. 12.

Ispezioni e controlli

1. La direzione centrale delle attività produttive e la direzione centrale delle risorse economiche e finanziarie possono effettuare presso Mediocredito, le banche convenzionate con lo stesso ovvero presso le imprese beneficiarie, ispezioni e controlli, eventualmente a campione, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 13.

Decadenza e revoca

1. Il finanziamento agevolato viene revocato quando venga meno il pubblico interesse all'intervento agevolativo oltretutto nei casi in cui vengano posti in essere comportamenti difformi dalle disposizioni della legge regionale e del presente regolamento.

2. Il finanziamento agevolato è revocato con l'obbligo di restituzione degli importi eventualmente percepiti, con le modalità di cui all'art. 49 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 14.

Norma transitoria

1. Alle domande di finanziamento presentate antecedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento si applica la disciplina previgente.

Art. 15.

Entrata in vigore e durata

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. Il presente Regolamento resta in vigore nei limiti di cui all'art. 10 del regolamento (CE) n. 70/2001 della commissione del 12 gennaio 2001.

Visto: *Il presidente*: ILLY

05R0138

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

10 novembre 2004, n. 0363/Pres.

Legge regionale n. 4/2001, art. 8, comma 52 - Regolamento recante norme per l'acquisto in economia di materiali ed attrezzature d'ufficio, per le esigenze operative correnti della direzione centrale segretariato generale e riforme istituzionali ai sensi dell'art. 8, comma 52, della legge regionale n. 4/2001. Approvazione.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 49 del 9 dicembre 2004)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 8, comma 52, della legge regionale n. 4 del 26 febbraio 2001 e successive modifiche ed integrazioni che autorizzate direzioni regionali ed i servizi autonomi a sostenere spese per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio e per la partecipazione del personale a corsi, convegni e iniziative volte alla formazione professionale;

Visto il Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Vista la circolare n. 5/2001, con la quale la ragioneria generale forniva indicazioni in ordine all'ambito di applicazione ed alla corretta interpretazione della normativa regionale più sopra indicata, individuando, tra l'altro, la necessità di adottare un apposito regolamento per la disciplina di tali tipi di spese, ed in particolare per la determinazione: dei limiti delle facoltà conferite al funzionario delegato, delle modalità di erogazione delle spese, delle autorizzazioni necessarie, dei metodi di giustificazione delle spese effettuate e dei modi di pagamento;

Visti i decreti del Presidente della Regione 4 luglio 2001, n. 0246/Pres. e 4 maggio 2001, n. 0153/Pres. di approvazione dei regolamenti disciplinanti le spese di cui al citato art. 8, comma 52, della legge regionale n. 4/2001 effettuate, rispettivamente, dalla segreteria generale della presidenza della giunta regionale e dal servizio autonomo del libro fondiario;

Vista, altresì, la circolare n. 2 di data 2 febbraio 2004 della direzione regionale delle risorse economiche e finanziarie in ordine all'applicazione, in sede di primo riordino dell'amministrazione regionale di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 3701 di data 24 novembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni, dei regolamenti emanati ai sensi dell'art. 8, comma 52 della legge regionale n. 4 del 26 febbraio 2001;

Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

Ritenuto di provvedere alla revisione ed all'accorpamento dei regolamenti riguardanti i servizi nei quali si articola la direzione centrale segretariato generale e riforme istituzionali;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2871 di data 29 ottobre 2004;

Decreta:

È approvato il «Regolamento recante norme per l'acquisto in economia di materiali ed attrezzature d'ufficio, per le esigenze operative correnti della direzione centrale segretariato generale e riforme istituzionali, ai sensi dell'art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Regolamento della Regione.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Trieste, 10 novembre 2004

ILLY

Regolamento recante norme per l'acquisto in economia di materiali ed attrezzature d'ufficio, per le esigenze operative correnti della direzione centrale segretariato generale e riforme istituzionali, ai sensi dell'art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4.

Art. 1.

Spese della direzione centrale segretariato generale e riforme istituzionali

1. Le spese dirette che la direzione centrale segretariato generale e riforme istituzionali sostiene ai sensi dell'art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, sono regolate dalle seguenti disposizioni.

2. Rientrano tra le spese di cui al comma 1 quelle per l'acquisto di:

a) personal computer, anche portatili, stampanti e materiali accessori e ausiliari, di ricambio e di consumo nonché strumenti informatici di ogni altro tipo e relativi accessori;

b) materiali ed attrezzature d'ufficio, quali video-registratori, altoparlanti, impianti di amplificazione, di diffusione sonora e di registrazione, nonché strumenti audiovisivi e televisivi di ogni altro tipo e relativi accessori;

c) macchine da calcolo ed altre macchine d'ufficio, nonché ogni altro dispositivo o bene che si renda necessario, e che non rientri nelle ordinarie tipologie dei beni forniti dalla direzione centrale patrimonio e servizi generali;

d) materiali di ricambio, di consumo, ausiliario e accessorio, nonché prestazioni di installazione, manutenzione, riparazione ed estensione della garanzia per tutto quanto precede;

e) libri, riviste e pubblicazioni cosiddetti di facile consumo o acquistati per essere distribuiti ai dipendenti quale strumento di lavoro, e quotidiani, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, anche mediante abbonamento;

f) materiale di immediato consumo quali lampadine, batterie, materiale di cancelleria non reperibile a magazzino regionale, nonché materiale per il ripristino della dotazione di primo soccorso;

g) altri beni che formino oggetto di periodica fornitura da parte della direzione centrale patrimonio e servizi generali nei casi in cui l'acquisto risulti indifferibile o urgente.

3. Le spese di cui al comma 2 sono eseguite entro i limiti delle disponibilità di bilancio.

4. L'importo di ogni singola spesa da eseguirsi ai sensi del presente regolamento non può superare l'importo di euro 10.000,00.

5. Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture dal quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito dal comma 4.

Art. 2.

Competenze per l'esecuzione delle spese

1. Il segretario generale dispone le spese di cui all'art. 1, incaricando il dipendente di cui all'art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, nella veste di funzionario delegato, di provvedere alla relativa esecuzione.

Art. 3.

Modalità di esecuzione delle spese

1. Salvo quanto disposto dall'art. 4, per l'esecuzione delle spese di cui all'art. 1 sono richiesti preventivi od offerte ad almeno tre soggetti.

2. I preventivi di cui al comma 1 contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzione, le penali da applicare in caso di ritardi o inadempienze nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria dall'amministrazione.

3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture di beni, sono specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico qualitativi della fornitura, alle condizioni di esecuzione.

4. Fra i preventivi pervenuti la scelta cade su quello ritenuto più conveniente secondo i criteri indicati dal comma 3.

5. I preventivi e le offerte possono effettuarsi anche via telefax e sono conservati agli atti.

Art. 4.

Ricorso ad un solo contraente

1. E consentito il ricorso ad un determinato contraente:

a) nei casi di unicità o specificità o urgenza della fornitura;

b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non è stata presentata alcuna offerta;

c) qualora la spesa non superi l'importo di 4.000,00 euro, al netto di ogni onere fiscale;

d) quando il costo del bene da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato;

e) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia, anche tecnica, differente, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità;

f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.

2. Salvi i casi di cui alle lettere c) e d), ai fini del presente articolo è richiesto il parere di congruità espresso, in relazione alla fornitura richiesta, dal direttore del servizio competente per materia ai sensi della legge regionale 10 marzo 1988, n. e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5.

Ordinazione dei beni

1. L'ordinazione dei beni è effettuata dal funzionario delegato su disposizione del segretario generale, mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale.

2. L'ordinazione dei beni, contenente gli elementi di cui all'art. 3, comma 2, è redatta in duplice copia, di cui una è trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita all'amministrazione, anche via fax.

Art. 6.

Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note di addebito che devono essere munite dell'attestazione della regolarità della fornitura da parte del funzionario delegato stesso. Si prescinde dalla predetta attestazione in caso di forniture periodiche o continuative conseguenti alla stipula di contratti di abbonamento.

2. Il pagamento è disposto per mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la tesoreria regionale, intestate al Funzionario delegato.

3. Per il pagamento relativo a provviste di minute e di pronta consegna, il funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.

4. Il funzionario delegato provvede alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

Art. 7.

Gestione dei beni mobili

1. Ai vice consegnatari della direzione centrale segretariato generale e riforme istituzionali, in relazione alle rispettive sedi di appartenenza, è affidata la gestione dei beni di cui all'art. 1, secondo le norme vigenti in materia.

Art. 8.

R i n v i o

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del regolamento di contabilità dello Stato.

Art. 9.

Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore il 10 gennaio 2005.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i regolamenti emanati con decreto del Presidente della Regione 4 luglio 2001, n. 0246/Pres. e 4 maggio 2001, n. 0153/Pres.

Visto: il Presidente: ILLY

05R0139

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 novembre 2004, n. 0368/Pres.

Regolamento concernente le modalità di presentazione della richiesta di ammissione alla consulta regionale delle professioni di cui all'art. 3 della legge regionale n. 13/2004 «Interventi in materia di professioni». Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 48 del 1° dicembre 2004)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 aprile 2004, n. 13, e successive modificazioni ed integrazioni recante «Interventi in materia di professioni»;

Visti, in particolare, l'art. 2, della medesima legge regionale il quale prevede l'istituzione della consulta regionale delle professioni e l'art. 3, comma 4, il quale stabilisce che con apposito regolamento vengano fissate le modalità di ammissione alla consulta degli ordini e dei collegi che ne facciano richiesta alla direzione competente, sentita la competente commissione consiliare;

Visto il testo del regolamento di cui all'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 13/2004 predisposto dalla direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca;

Vista la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2794 di data 25 ottobre 2004;

Decreta:

È approvato il «Regolamento concernente le modalità di presentazione della richiesta di ammissione alla consulta regionale delle professioni di cui all'art. 3, comma 4, della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)», nel testo allegato sub A al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 11 novembre 2004

ILLY

Regolamento concernente le modalità di presentazione della richiesta di ammissione alla consulta regionale delle professioni di cui all'art. 3 della legge regionale n. 13 del 22 aprile 2004 (Interventi in materia di professioni).

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 13 del 22 aprile 2004 (Interventi in materia di professioni), definisce le modalità di presentazione della richiesta di ammissione alla consulta regionale delle professioni, di seguito denominata consulta, da parte degli ordini e dei collegi delle professioni ordinistiche aventi sede legale nel Friuli-Venezia Giulia.

Art. 2.

Presentazione delle richieste di ammissione alla consulta

1. Gli ordini e i collegi delle professioni ordinistiche presentano la richiesta di ammissione alla consulta, al servizio professioni e interventi settoriali presso la direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ordine o del collegio professionale interessato e presentata secondo la normativa fiscale vigente a mano o inoltrata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al servizio competente.

3. Ai fini dell'osservanza dei termini:

a) nel caso di presentazione a mano fa fede il protocollo di arrivo al servizio professioni e interventi settoriali;

b) nel caso di inoltro con raccomandata con ricevuta di ritorno fa fede il timbro dell'ufficio postale di spedizione; in questo caso la domanda è ritenuta ammissibile purché pervenga entro quindici giorni dalla scadenza prevista per la sua presentazione.

4. Il termine che scade in un giorno non lavorativo è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

5. Entro sessanta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione della richiesta, il servizio professioni e interventi settoriali provvede a inoltrare ai richiedenti di cui all'art. 1 la domanda di designazione del rappresentante ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 13/2004.

Art. 3.

Rinnovo della consulta

1. Ai fini della ricostituzione della consulta, sessanta giorni prima della scadenza del quinquennio di durata in carica decorrente dal provvedimento di costituzione, gli ordini e i collegi interessati presentano richiesta di ammissione ai sensi dell'art. 2.

Art. 4.

Cause di non ammissibilità

1. Le richieste non sono ammissibili:

- a) qualora risultino presentate fuori termine;
- b) qualora non siano sottoscritte dal legale rappresentante.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

05R0058

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 novembre 2004, n. 0369/Pres.

Regolamento di attuazione del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in applicazione del RECE 1493/1999 e del RECE 1227/2000. Approvazione modifica.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 9 dicembre 2004)

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Presidente della Regione di data 3 agosto 2004, n. 0258/Pres. concernente il regolamento di attuazione del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in applicazione dei regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000;

Atteso che, per motivi di funzionalità e buon andamento amministrativo, il precitato regolamento prevede che le domande per i piani di ristrutturazione e riconversione relative alla campagna viticola 2004-2005 siano presentate entro il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del regolamento stesso (comma 2, dell'art. 13), mentre quelle relative alle campagne successive siano presentate entro il 30 novembre di ciascun anno (comma 1, dell'art. 4);

Considerato che il decreto del Presidente della Regione 0258/Pres./2004 è stato pubblicato in data 1° settembre 2004, in periodo non favorevole alle aziende agricole per attuare una razionale programmazione degli interventi per la campagna viticola corrente e per quelle future, stante l'imminente inizio del periodo dei lavori vendemmiali;

Considerato che le scadenze per la presentazione delle domande di contributo ricadono nelle date 1° ottobre per la campagna 2004-2005 e 30 novembre per la campagna 2005-2006, date estremamente ravvicinate e poco efficaci ai fini di un corretto rinnovo dei vigneti nelle relative campagne vitivinicole;

Considerato che l'istruttoria delle domande - presentate per la campagna 2004-2005 - da parte degli uffici richiede alcuni mesi di lavoro, e che pertanto è bene che le pratiche per la campagna 2005/2006 vengano presentate in epoca successiva al 30 novembre 2004, al fine di non creare problematiche nell'istruttoria con quelle relative alla campagna 2004-2005;

Atteso che il regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0258/Pres./2004 pone in capo ai richiedenti l'onere di provvedere alla presentazione dell'aggiornamento della dichiarazione delle superfici vitate (mod. B1), e che le relative variazioni per essere acquisite dal sistema informatico necessitano di tempi lunghi, non compatibili con scadenze ravvicinate;

Ritenuto, alla luce delle considerazioni sopra svolte, di differire la data di presentazione delle domande per la sola campagna viticola 2005-2006 al 28 febbraio 2005, mantenendo per le campagne successive la data del 30 novembre di ciascun anno, come previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 0258/Pres./2004;

Vista la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2827 del 25 ottobre 2004;

Decreta:

È approvata la seguente modifica al «Regolamento di attuazione del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in applicazione del RECE 1493/1999 e del RECE 1227/2000» approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0258/Pres. di data 3 agosto 2004:

1) dopo il comma 1 dell'art. 4 è aggiunto il comma 1/bis:

«1/bis: Per la campagna viticola 2005-2006 il termine di cui al comma 1 è fissato al 28 febbraio 2005.».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare detta disposizione quale modifica a Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Trieste, 11 novembre 2004

ILLY

05R0140

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 2 marzo 2005, n. 11.

Istituzione del Parco regionale della Grigna Settentrionale.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 9 del 4 marzo 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Istituzione del Parco regionale della Grigna Settentrionale

1. Ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e successive modifiche e integrazioni, è istituito il Parco regionale della Grigna Settentrionale, di seguito denominato parco.

2. Il parco è classificato, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge regionale n. 86/1983, come parco montano.

Art. 2.

Finalità del parco

1. Il parco è istituito per perseguire le seguenti finalità:

a) la conservazione di specie animali e vegetali, di associazioni vegetali o di foreste, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di processi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici;

b) la tutela della biodiversità e dell'equilibrio ecologico complessivo del territorio;

c) la salvaguardia e la valorizzazione di valori paesaggistici del territorio, di testimonianze storiche dell'antropizzazione, di manufatti e sistemi insediativi rurali;

d) la promozione delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali, dell'artigianato tipico e di altre attività anche sperimentali idonee a favorire la crescita sociale, economica e culturale delle comunità insediate;

e) la fruizione turistica, culturale, didattica e ricreativa, in forme compatibili con la difesa della natura e del paesaggio.

Art. 3.

Confini del parco

1. I confini del parco sono individuati nella planimetria generale in scala 1:25.000, denominata planimetria generale, costituita da n. 1 foglio e allegata alla presente legge, di cui costituisce parte integrante.

2. I confini del parco sono indicati, ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n. 86/1983, a cura dell'ente gestore di cui all'art. 4, da apposita segnaletica, avente le caratteristiche previste dalla deliberazione della giunta regionale 31 marzo 1999, n. 42333 (determinazione delle caratteristiche della segnaletica nei parchi regionali ai sensi della legge regionale n. 86/1983).

Art. 4.

Ente di gestione del parco

1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio tra la comunità montana Valsassina - Valvarrone - Val d'Esino e Riviera e i comuni di Cortenova, Esino Lario, Parlasco, Pasturo, Perledo, Primoluna, Taceno, Varenna.

2. Per la costituzione del consorzio e l'approvazione del relativo statuto si applica l'art. 22 della legge regionale n. 86/1983.

3. Lo statuto individua gli organi del consorzio e le relative competenze in attuazione della legge regionale 16 settembre 1996, n. 26 (riorganizzazione degli enti gestori delle aree protette regionali), nonché la sede del consorzio ed i centri parco.

4. Lo statuto prevede, inoltre, le forme di partecipazione delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, nonché delle associazioni e categorie economiche interessate alle attività del parco.

Art. 5.

Strumenti di pianificazione

1. Il perseguimento degli obiettivi istitutivi, affidati all'ente gestore, si attua attraverso i seguenti strumenti di pianificazione del parco, previsti dall'art. 17 della legge regionale n. 86/1983:

a) piano territoriale di coordinamento;

b) piano di gestione.

2. Il piano territoriale di coordinamento è adottato dal consorzio entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità previste dall'art. 19 della legge regionale n. 86/1983.

3. Il piano territoriale di coordinamento definisce l'articolazione del territorio in zone con diverso regime di tutela e le diverse tipologie di interventi per la conservazione dei valori naturali e ambientali, nonché storici, culturali, antropologici tradizionali, con particolare riferimento:

a) alle zone con alta valenza naturalistica e paesistica;

b) alle zone di protezione parziale aventi finalità specifiche, quali quella botanica, biologica, zoologica, forestale e paesistica;

c) alle zone di promozione economica e sociale, con particolare riguardo alle attività agro-silvo-pastorali tradizionali e alle attività turistiche;

d) alle aree da destinare a interventi di salvaguardia e di recupero delle risorse naturali, dei beni storici e culturali, degli ambienti degradati;

e) agli indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in generale;

f) alle aree e ai beni da acquisire in proprietà pubblica per gli usi necessari al conseguimento delle finalità del parco;

g) alle modalità di compensazione ambientale relative alle attività umane presenti sul territorio in contrasto con le finalità istitutive del parco;

h) ai contenuti ed ai criteri di cui all'art. 4 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57 (esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e sub-delega ai comuni).

4. Il piano di gestione contiene, oltre a quanto stabilito dall'art. 17 della legge regionale n. 86/1983, un documento strategico di indirizzo in cui si individuano, coerentemente con le finalità del parco, gli obiettivi e gli interventi prioritari per lo sviluppo sociale ed economico delle comunità che vivono nel parco.

Art. 6.

Siti di importanza comunitaria

1. La gestione dei siti di importanza comunitaria denominati «Grigna Settentrionale - IT2030001» e «Grigna Meridionale - IT2030002» individuati con decreto ministeriale 3 aprile 2000 (elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE 79/409/CEE), è affidata, per le parti ricadenti nel perimetro del parco, al consorzio di cui all'art. 4.

Art. 7.

Norme di salvaguardia

1. Fino alla data di pubblicazione della proposta di piano territoriale di coordinamento, e comunque per non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'interno del perimetro del parco si applicano le norme di cui al presente articolo, fatte salve le disposizioni più restrittive previste dagli strumenti di pianificazione sovraordinati, dagli strumenti urbanistici comunali generali ed attuativi vigenti o da altre leggi regionali.

2. All'esterno del perimetro dei centri edificati, come definiti negli strumenti urbanistici generali comunali, non sono consentiti:

a) l'apertura di nuove cave;

b) l'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura che costituiscano depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi, fatte salve le attività agro-silvo-pastorali e le forme autorizzate di raccolta;

c) l'alterazione e la distruzione di zone umide e torbiere;

d) la realizzazione di nuove derivazioni o captazioni d'acqua e l'attuazione di interventi che modifichino il regime idrico o la composizione delle acque, fatti salvi i prelievi funzionali alle attività agro-silvo-pastorali e di gestione dei rifugi e gli interventi di manutenzione dei bacini artificiali e degli impianti idroelettrici esistenti;

e) la costruzione di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza delle costruzioni e loro pertinenze, degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività agro-silvo-pastorali, purché realizzate secondo tipologie e materiali tradizionali;

f) la chiusura di sentieri pubblici o di uso pubblico;

g) la chiusura degli accessi ai corpi d'acqua;

h) l'esposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica a servizio del parco, quella viaria e quella turistica;

i) l'alterazione e la deturpazione di grotte e altri fenomeni carsici;

j) il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali e comunali e dalle strade vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio, per quelli occorrenti alle attività agrosilvo-pastorali, nonché per l'accesso alle proprietà private;

k) l'allestimento e l'esercizio di impianti fissi e di percorsi e tracciati per l'attività sportiva da esercitarsi con mezzi motorizzati.

3. All'esterno del perimetro dei centri edificati, come definiti negli strumenti urbanistici generali comunali, sono subordinati al parere favorevole dell'ente gestore del parco, da esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta:

a) la costruzione e l'ampliamento di strade finalizzate alla conduzione dei fondi e al raggiungimento degli insediamenti esistenti, anche se previste dagli strumenti urbanistici vigenti;

b) la realizzazione di nuove piste per la pratica dello sci e la costruzione di nuovi impianti di risalita;

c) l'allestimento di campeggi.

Art. 8.

Norme transitorie

1. Fino alla costituzione degli organi consortili le funzioni dell'ente gestore sono affidate alla comunità montana Valsassina - Valvarrone - Val d'Esino e Riviera.

2. La sede provvisoria del Parco è stabilita presso la sede della comunità montana Valsassina - Val Varrone - Val d'Esino e Riviera.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 2 marzo 2005

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/1171 del 16 febbraio 2005

05R0320

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2005, n. 4.

Rideterminazione dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 «piano faunistico venatorio regionale (1996-2001)».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 13 dell'8 febbraio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rideterminazione dei termini

1. La validità del vigente piano faunistico venatorio regionale di cui alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 e successive modificazioni, così come da ultimo determinata dalla legge regionale 6 agosto 2004, n. 14, è rideterminata al 31 gennaio 2006.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 4 febbraio 2005

GALAN

05R0239

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2005, n. 5.

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alle leggi finanziarie 2003 e 2004 in materia di usi civici e foreste, pesca, agricoltura e bonifica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 23 del 1° marzo 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI USI CIVICI, FORESTE ED ECONOMIA MONTANA

Capo I

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 22 LUGLIO 1994, N. 31
«NORME IN MATERIA DI USI CIVICI»

Art. 1.

*Modifica della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31
«Norme in materia di usi civici»*

1. Dopo l'art. 3 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 è inserito il seguente articolo:

«Art. 3-bis. (Comitati per l'amministrazione separata dei beni di uso civico). — 1. Il Presidente della giunta regionale, ai sensi della legge 17 aprile 1957, n. 278 «Costituzione dei comitati per l'amministrazione separata dei beni civici nazionali», con decreto, indice le elezioni per la costituzione o il rinnovo dei comitati per l'amministrazione separata dei beni di uso civico.»

Art. 2.

*Modifica dell'art. 4 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31
«Norme in materia di usi civici»*

1. Al comma 9 dell'art. 4 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 le parole «cinquanta per cento» sono sostituite dalle seguenti «settantacinque per cento».

Art. 3.

*Modifica alla legge regionale 22 luglio 1994, n. 31
«Norme in materia di usi civici»*

1. Dopo l'art. 5 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 è inserito il seguente articolo:

«Art. 5-bis. (Regime giuridico). — 1. I beni di uso civico sono inalienabili, indivisibili, inusufruttabili. I beni di uso civico non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla presente legge.

2. La Regione, a seguito dell'accertamento di cui all'art. 4, provvede ad annotare entro novanta giorni nel registro immobiliare mediante apposizione nel foglio intestato al comune, ovvero per i beni frazionali e per quelli di cui al comma 3 dell'art. 2 nel foglio intestato all'amministrazione separata dei beni di uso civico, o nel foglio relativo ai singoli beni, la dizione «Bene inalienabile, indivisibile, inusufruttabile e vincolato all'esercizio dei diritti collettivi ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31». Il vincolo è riconosciuto di interesse generale.

3. Alle amministrazioni separate dei beni di uso civico, regolarmente costituite, è riconosciuta la personalità giuridica di diritto pubblico.

4. In relazione a detto riconoscimento, le amministrazioni separate dei beni di uso civico adottano con il voto favorevole dei quattro quinti dei componenti assegnati i seguenti atti:

a) lo statuto della amministrazione separata, redatto secondo le proprie consuetudini nel rispetto della Costituzione e dell'ordinamento giuridico vigente;

b) l'elenco dei beni frazionali di uso civico.

5. Gli atti di cui al comma 4 sono approvati dalla assemblea dei frazionisti ed inoltrati, con il corredo degli atti e delle deliberazioni, al Presidente della giunta regionale.»

Art. 4.

*Modifica dell'art. 9 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31
«Norme in materia di usi civici»*

1. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 è sostituito dal seguente:

«1. I comuni e le Amministrazioni separate frazionali interessate, nell'ambito delle operazioni di accertamento delle terre di uso civico di cui all'art. 4, predispongono il piano di utilizzo delle terre stesse.»

2. Il comma 3 dell'art. 9 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 è sostituito dal seguente:

«3. Il piano è approvato dalla giunta regionale ed ha validità decennale.»

Capo II

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 1996, N. 23 «DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI E CONSERVATI» E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Art. 5.

Modifica dell'art. 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 «Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati» e successive modificazioni.

1. Dopo il comma 7 dell'art. 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 e successive modificazioni è inserito il seguente comma:

«7-bis. Nel territorio appartenente alle Regole il permesso è rilasciato dal Presidente della Regola o da un suo delegato che comunica annualmente alla giunta regionale il numero massimo di permessi da rilasciare.»

Capo III

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 13 SETTEMBRE 1978, n. 52
«LEGGE FORESTALE REGIONALE» E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Art. 6.

*Modifica dell'art. 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52
«legge forestale regionale» e successive modificazioni*

1. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 le parole «arborea o arbustiva» sono sostituite dalle seguenti: «arborea associata o meno a quella arbustiva».

2. Il comma 8 dell'art. 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, è sostituito dal seguente:

«8. Non si considerano a bosco i terreni in cui il grado di copertura arborea non supera il trenta per cento della relativa superficie e in cui non vi è in atto rinnovazione forestale e le macchie boscate, realizzate in base al Reg. CE n. 1257/1999 del consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, ed in base ai relativi regolamenti precedenti.

3. Dopo il comma 8 dell'art. 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, sono aggiunti i seguenti:

«8-bis. I boschi, come definiti al presente articolo, devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri.

8-ter. Sono assimilate a bosco le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.

8-quater. Le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter non si applicano nelle aree naturali protette e nei siti della rete Natura 2000 di cui alla Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, qualora i rispettivi piani di gestione o gli strumenti di pianificazione forestale di cui all'art. 23, individuino valori parametrici di maggiore tutela.

8-quinquies. La definizione di bosco di cui al presente articolo si applica anche ai fini dell'applicazione dell'art. 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137».

Art. 7.

*Modifica dell'art. 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52
«legge forestale regionale» e successive modificazioni*

1. La lettera c) del comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, è sostituita dalla seguente:

«c) versamento di una somma, in un apposito fondo regionale, pari al costo medio del miglioramento colturale di una superficie doppia a quella di cui si chiede la riduzione.

2. Al comma 5 dell'art. 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, le parole: «del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267» sono sostituite dalle seguenti: «della presente legge».

3. Al comma 6 dell'art. 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, sono soppresse le parole: «nel fonda di cui al comma 2 lettera c)».

4. Dopo il comma 6 dell'art. 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Le garanzie previste dal comma 6 non sono dovute nel caso di richiesta di riduzioni di superficie forestale inferiori ai 1.000 metri quadrati.».

Art. 8.

*Modifica dell'art. 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52
«legge forestale regionale» e successive modificazioni*

1. Al comma 3 dell'art. 23 della legge regionale 13 settembre 1978 n. 52 le parole: «del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267» sono sostituite dalle seguenti: «della presente legge».

2. Al comma 8 dell'art. 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, le parole: «perché lontani dalla normalità, i Piani economici di riassetto forestale di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «i Piani di cui ai commi 1 e 2».

3. Al comma 9 dell'art. 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, dopo le parole: «pianificazione forestale» sono inserite le seguenti: «in conformità alle linee guida di cui all'art. 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 «Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57».

4. Al comma 10 dell'art. 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, dopo le parole: «i piani di cui ai commi 1 e 2» sono inserite le seguenti «nonché i piani di gestione forestale».

5. Dopo il comma 10 dell'art. 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, è aggiunto il seguente:

«10-bis. Le utilizzazioni forestali eseguite in conformità al presente articolo sono da considerarsi tagli colturali ai sensi dell'art. 149, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se assunti in diffinità alle modalità tecniche di attuazione di cui alle prescrizioni di massima e di polizia forestale.».

Capo IV

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 18 GENNAIO 1994, n. 2 DEL
«PROVVEDIMENTO PER IL CONSOLIDAMENTO E LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA DI MONTAGNA E PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI MONTANI» E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Art. 9.

Modifica all'art. 7 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 «Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani» e successive modificazioni.

1. L'art. 7 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. (Interventi per la valorizzazione delle produzioni) — 1. Al fine di valorizzare le produzioni agricole nelle zone montane attraverso l'adeguamento delle strutture e delle attrezzature sono concessi contributi a imprenditori agricoli anche non a titolo principale, a cooperative agricole e ad associazioni di produttori.

2. I contributi di cui al comma 1 ammontano fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, elevabile al 55 per cento se i beneficiari sono giovani agricoltori di età inferiore a quaranta anni.

Art. 10.

Modifiche all'art. 29 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 «Provvedimenti per il dell'agricoltura consolidamento e lo sviluppo di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani» e successive modificazioni.

1. Al comma 1 dell'art. 29 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2, la parola «fustaie» è sostituita dalle parole «boschi pianificati».

2. Al comma 2 dell'art. 29 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 le parole: «lire sei mila» sono sostituite dalle seguenti: «euro 3,50».

3. Al comma 2 dell'art. 29 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 le parole: «lire dodicimila» sono sostituite dalle seguenti: «euro 7,00».

4. Al comma 2 dell'art. 29 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 le parole: «lire venticinquemila» sono sostituite dalle seguenti: «euro 14,00».

5. Al comma 3 dell'art. 29 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 dopo le parole: «dei piani» sono soppresse le parole «di riassetto forestale».

6. Al comma 3 dell'art. 29 della legge regionale 18 gennaio 1994 n. 2 sono soppresse le lettere c) ed e).

7. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data in cui hanno avuto inizio.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Capo I

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 9 NOVEMBRE 2001, n. 31
«AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA»

Art. 11.

*Modifica dell'art. 2 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31
«Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura»*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Qualora all'agenzia venga affidata, ai sensi della presente legge, la gestione di interventi, la stessa esercita anche le funzioni inerenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative relative agli interventi medesimi. I provvedimenti inerenti l'irrogazione delle sanzioni sono adottati dal direttore.»

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a tutti i procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata emanata dal Presidente della Giunta regionale l'ordinanza di ingiunzione di cui all'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 «Modifiche al sistema penale».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REGOLARIZZAZIONE DEI VIGNETI

Art. 12.

Regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati

1. Per i vigneti abusivamente impiantati dal 1° aprile 1987 al 31 agosto 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la dichiarazione di cui al comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526», e che abbiano ottenuto, entro il 31 agosto 2005 la regolarizzazione prevista dall'art. 2, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 258,00 euro per ogni ettaro della superficie vitata.

2. Per i vigneti abusivamente impiantati dal 1° aprile 1987 al 31 agosto 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la dichiarazione prevista dall'art. 2, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (CE) n. 1493/1999, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 1.033,00 euro a 6.197,00 euro per ettaro, se l'impianto in relazione ai vitigni utilizzati è idoneo esclusivamente per la produzione di vini da tavola, in base a criteri fissati con provvedimento della giunta regionale;

b) da 2.582,00 euro a 12.911,00 euro per ettaro, se l'impianto in relazione ai vitigni utilizzati è idoneo per la produzione di vini di qualità prodotti in regioni delimitate, in base a criteri fissati con provvedimento della giunta regionale.

3. Per i vigneti impiantati anteriormente al 1° aprile 1987 non si applicano le sanzioni di cui ai commi 1 e 2, secondo quanto disposto dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e gli stessi vigneti devono essere considerati a tutti gli effetti regolarizzati.

4. Sono fatti salvi gli effetti prodotti in base a procedimenti amministrativi posti in essere e conclusi a norma della disciplina antecedente alla presente legge.

Capo III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2003, n. 40
«NUOVE NORME PER GLI INTERVENTI IN AGRICOLTURA» E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Art. 13.

*Modifiche all'art. 19 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
«Nuove norme per gli interventi in a legge regionale 9 aprile 2004, n. 8*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 19 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, è inserito il seguente:

«2-bis. Per gli aiuti che non possono essere esentati ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2004, si applicano i seguenti limiti massimi di aiuto:

a) 40 per cento per le aree non svantaggiate e 50 per cento per le aree svantaggiate;

b) 45 per cento per le aree non svantaggiate e 55 per cento per le aree svantaggiate, per gli investimenti effettuati da giovani imprenditori entro cinque anni dall'insediamento.»

2. Il comma 3 dell'art. 19 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, è così sostituito:

«3. I limiti di cui al comma 1 possono essere aumentati rispettivamente di 20 punti percentuali e di 25 punti percentuali, qualora gli investimenti aziendali comportino costi aggiuntivi connessi alla tutela e al miglioramento dell'ambiente ovvero al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali.»

Art. 14.

*Modifiche all'art. 44 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
«Nuove norme per gli interventi in agricoltura»*

1. Dopo il comma 4 dell'art. 44 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, è inserito il seguente:

«4-bis. Solo per la zona montana il numero minimo e la quota di produzione per le organizzazioni di produttori sono ridotte al 50 per cento dei valori stabiliti per le aree di pianura».

Art. 15.

*Modifiche all'allegato B) alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
«Nuove norme per gli interventi in agricoltura» come modificato dall'art. 21 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8*

1. Alla lettera G) «Pataticolo» dell'allegato B della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, il numero minimo di associati, pari a «200» è ridefinito in «50».

2. Alla lettera M1) «Produzioni bovine» dell'allegato B della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, il numero minimo di associati, pari a «200» è ridefinito in «100».

Capo IV

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2001, n. 12 «TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E AGROALIMENTARI DI QUALITÀ» E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Art. 16.

*Modifica dell'art. 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12
«Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità»*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 è aggiunto il seguente:

«3-bis. In fase di avvio, il controllo del marchio e delle specifiche contenute nel disciplinare di produzione di cui al comma 3 viene affidato dalla Regione Veneto agli organi di controllo ufficiali previsti dalla legge.»

2. Gli effetti del presente articolo sono subordinati all'acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del trattato CE e alla pubblicazione del relativo avviso nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

Capo V

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 2004, N. 18
«ABROGAZIONE DI NORME DEL SETTORE PRIMARIO»

Art. 17.

*Modifica dell'art. 1 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18
«Abrogazione di norme del settore primario»*

1. La lettera *b*) del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18, è così sostituita:

«*b*) legge regionale 24 gennaio 1989, n. 1 «Modifiche all'art. 39 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 «legge generale per gli interventi nel settore primario».

2. La lettera *h*) del numero 15 dell'allegato *A*) all'art. 1 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18, è soppressa.

3. Il numero 36 dell'allegato *A*) all'art. 1 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18, è così sostituito:

«36. art. 5, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 «Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assessamento dei bilanci di previsione per l'anno finanziario 1996».

4. Gli effetti delle novellazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 decorrono dalla data di entrata in vigore della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 «Abrogazione di norme del settore primario».

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BONIFICA

Capo I

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 13 GENNAIO 1976, N. 3 «RIORDINAMENTO DEI CONSORZI DI BONIFICA E DETERMINAZIONE DEI RELATIVI COMPENSORI» E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Art. 18.

Modifica della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 «Riordinamento dei consorzi di bonifica e determinazione dei relativi compensori»

1. Dopo l'art. 19-bis della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 è inserito il seguente:

«Art. 19-ter. (*Ufficiale rogante*). — 1. Le funzioni di ufficiale rogante riguardo agli atti dei consorzi di bonifica per i quali sia richiesta la forma pubblica amministrativa, relativi all'esecuzione delle opere pubbliche affidate in concessione, possono essere attribuite dal consorzio ai propri dipendenti in servizio con profilo professionale amministrativo, di livello non inferiore a quadro e in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza.

2. L'ufficiale rogante può svolgere le funzioni di cui al comma 1 anche a favore di più consorzi di bonifica che, previa apposita convenzione, costituiscono uffici comuni per l'esercizio di dette funzioni.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA

Capo I

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1998, N. 19 «NORME PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDROBIOLOGICHE E DELLA FAUNA ITTICA E PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE DELLA REGIONE VENETO» E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Art. 19.

Modifica dell'art. 23 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 «Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto».

1. Il comma 2 dell'art. 23 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, è sostituito dal seguente:

«2. Gli scarichi degli impianti di acquacoltura devono osservare i parametri di emissione previsti dalla vigente normativa comunitaria, statale e regionale.».

2. Il comma 3 dell'art. 23 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, è abrogato.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Capo I

DICHIARAZIONE D'URGENZA

Art. 20.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 25 febbraio 2005

GALAN

05R0256

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2005, n. 6.

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di personale, di enti locali e di enti strumentali.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto*
n. 23 del 1° marzo 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Capo I

NORME IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 «Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione» e successive modificazioni

1. Dopo l'art. 26 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, è inserito il seguente:

«Art. 26-bis. (*Mobilità del personale con qualifica dirigenziale*). — 1. Il personale con qualifica dirigenziale può, a domanda, essere collocato in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi pubblici, loro associazioni, enti e organismi internazionali o appartenenti alla Unione europea, stati esteri con i quali la Regione intrattenga rapporti di collaborazione, nonché soggetti privati.

2. Al fine di disciplinare la mobilità nei confronti di soggetti privati aventi sede in Italia o all'estero, la giunta regionale individua, in relazione alle funzioni istituzionali interessate, i settori nell'ambito dei quali è attuata tale mobilità, anche sulla base di appositi protocolli di intesa o di singoli progetti di interesse specifico della Regione, elaborati in accordo con i soggetti privati interessati.

3. Per quanto non contenuto nel presente articolo si rinvia a quanto previsto dall'art. 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» come introdotto dalla legge 15 luglio 2002, n. 145.»

Art. 2.

Interpretazione autentica degli articoli 11 e 22 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 «Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione» e successive modificazioni.

1. Gli articoli 11, comma 8 e 22, comma 3 della legge regionale n. 10 gennaio 1997, n. 1 vanno interpretati nel senso che il colloamento in aspettativa senza assegni dei dipendenti regionali non comporta la novazione del rapporto di lavoro. La retribuzione complessiva annua corrisposta per l'espletamento degli incarichi, esclusa la parte variabile correlata ai risultati conseguiti, è da ritenersi equiparata, ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, alle voci economiche relative al trattamento economico fondamentale dirigenziale costituito dallo stipendio tabellare annuo fissato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni autonomie locali per la parte eccedente lo stipendio tabellare e fino a concorrenza dell'intero importo spettante, dalla retribuzione di posizione.

Art. 3.

Modifica dell'art. 11 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 «Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica» e dell'art. 13 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 «Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)».

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 le parole «e non superiore a sessanta anni» sono sostituite dalle parole «e non superiore a sessantacinque anni».

2. La lettera a) del comma 6 dell'art. 13 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 è sostituita con le parole «età non superiore ai sessantacinque anni di età».

Art. 4.

Modifica dell'art. 11 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 «legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003»

1. Al comma 1 dell'art. 11, della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3, le parole «il trattamento determinato con le modalità previste dall'art. 111, commi 4 e 5 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 «Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale», sono sostituite dalle seguenti: «il trattamento previdenziale nella misura pari ad un dodicesimo dell'ottanta per cento dell'ultima retribuzione annua lorda di natura fissa e continuata percepita dal dipendente per ogni anno di servizio utile. La Regione pone a suo carico l'eventuale differenza tra la suddetta somma e quella lorda corrisposta allo stesso titolo dall'ente presso il quale è instaurata il rapporto previdenziale.».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 è inserito il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano altresì applicazione per il personale posto in aspettativa senza assegni ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e successive modifiche e integrazioni e collocato a riposo entro la data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999».

Art. 5

Sostituzione dell'art. 24 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 così come modificato dall'art. 30 comma 5 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 «Norme per l'istituzione del Parco regionale del Delta del Po».

1. L'art. 24 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 così come modificato dall'art. 30 comma 5 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, è sostituito dal seguente:

«Art. 24. (Il Personale). — 1. L'ente parco, per lo svolgimento delle proprie funzioni, si avvale di personale dipendente, nei limiti della dotazione organica definita dal consiglio dell'ente ed approvata dalla giunta regionale.

2. La giunta regionale trasferisce nella dotazione organica dell'Ente esclusivamente i posti corrispondenti al personale regionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso l'Ente medesimo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti sono equiparati a tutti gli effetti a quelli dei dipendenti regionali.

4. L'ente parco può avvalersi, previa stipula di appositi accordi, di personale degli enti locali operanti nell'area del parco.

5. L'ente parco può inoltre stipulare convenzioni con associazioni protezionistiche, culturali e cooperative di servizi per lo svolgimento di attività di servizio al parco.».

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 APRILE 2001, N. 11 «CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE AUTONOMIE LOCALI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112» E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Art. 6.

Introduzione dell'art. 138-bis nella legge regionale 13 aprile 2001, n. 11

1. Dopo l'art. 138 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è introdotto il seguente:

«Art. 138-bis. (Competenza dei comuni per il funzionamento delle scuole materne non statali). — 1. Nelle more di una revisione organica delle norme in materia di istruzione e di funzionamento delle istituzioni scolastiche, spetta anche ai comuni il potere di concedere, con i propri fondi di bilancio, contributi per il funzionamento delle scuole materne non statali.

2. Il contributo di cui al comma 1 è destinato alla conservazione ed alla manutenzione ordinaria degli edifici, delle attrezzature e degli impianti, al funzionamento degli stessi, all'acquisto di materiale didattico e d'uso e alle spese per il personale.».

Capo III

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 10 OTTOBRE 1989, N. 38 «NORME PER L'ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI» E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Art. 7.

Modifica dell'art. 18 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 e disposizioni transitorie

1. L'art. 18 è così sostituito:

«Art. 18. (Consiglio). — 1. Il consiglio dell'ente parco è nominato con decreto del Presidente della giunta regionale ed è composto:

a) dal sindaco o da un suo delegato per ogni comune di cui all'art. 1;

b) da tre membri designati dal consiglio provinciale di Padova e tre dal consiglio regionale è con voto limitato a due terzi, garantendo la presenza delle minoranze.

2. La durata del consiglio è stabilita in 5 anni. I consiglieri dell'ente decadono alla scadenza del mandato elettorale relativo all'ente che li ha designati. Essi vengono sostituiti con le stesse modalità con cui sono nominati e restano in carica sino alla nomina dei successori. I consiglieri nominati in sostituzione durano in carica sino alla scadenza del consiglio dell'ente parco.

3. Il direttore del parco partecipa alle sedute con voto consultivo.

4. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Ente parco con qualifica non inferiore a funzionario, indicato dal Presidente.

5. Ai membri del consiglio competono un'indennità di presenza pari al cinquanta per cento dell'indennità stabilita dall'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64 e successive modificazioni e integrazioni, nonché il rimborso delle spese e il trattamento di missione come stabiliti dall'art. 5 della medesima legge.

6. Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri nominati; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità di voti, palesemente espressi, prevale il voto del Presidente.

7. La prima riunione è convocata e presieduta dal consigliere più anziano di età.».

2. Il consiglio così come composto ai sensi del comma 1 è nominato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. A tal fine entro quindici giorni da tale data il presidente della giunta regionale invita la provincia a provvedere entro quarantacinque giorni alle designazioni di competenza. Decorso inutilmente tale termine il presidente della giunta regionale provvede alla nomina del consiglio dell'Ente parco sulla base delle designazioni pervenute.

3. Il consiglio in carica all'entrata in vigore della presente legge continua ad esercitare le sue funzioni sino alla nomina del nuovo consiglio ai sensi del comma 2.

Art. 8.

Modifica dell'art. 20 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38

1. L'art. 20 è così sostituito:

«Art. 20. (*Comitato esecutivo*). — 1. Il comitato esecutivo è eletto dal consiglio.

2. Esso è composto, oltre che dal Presidente, da sei membri, anche esterni.

3. Il direttore del parco partecipa alle sedute del comitato esecutivo con voto consultivo.

4. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario del consiglio di cui al comma 4 dell'art. 18.

5. Ai membri del comitato esecutivo competono un'indennità di carica mensile di importo pari al trenta per cento dell'indennità di carica stabilita nella tabella *a*) allegata alla legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64 e successive modificazioni e integrazioni, nonché il rimborso delle spese e il trattamento di missione come stabiliti dall'art. 5 della legge medesima.

Art. 9.

Modifica dell'art. 28 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38

1. L'art. 28 è così sostituito:

«Art. 28. (*Personale*). — 1. L'ente parco, per lo svolgimento delle proprie funzioni, si avvale, di personale dipendente, nei limiti della dotazione organica definita dal consiglio dell'ente ed approvata dalla giunta regionale.

2. La giunta regionale trasferisce nella dotazione organica dell'ente esclusivamente i posti corrispondenti al personale regionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso l'ente medesimo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti sono equiparati a tutti gli effetti a quelli dei dipendenti regionali.

4. L'ente parco può avvalersi, previo stipula di appositi accordi, di personale degli enti locali operanti nell'area del parco.

5. L'ente parco può inoltre stipulare convenzioni con associazioni protezionistiche, culturali e cooperative di servizi per lo svolgimento di attività di servizio al parco.

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI COMITATO REGIONALE DELLE COMUNICAZIONI

Art. 10.

Disposizioni transitorie in materia di eleggibilità

1. In deroga a quanto previsto dal comma 7 dell'art. 3 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18, «Istituzione organizzazione e funzionamento del comitato regionale delle comunicazioni (CORECOM)» i componenti del CORECOM in carica all'entrata in vigore della presente legge, limitatamente all'ottava legislatura, sono rieleggibili.

Art. 11.

Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 25 febbraio 2005

GALAN

05R0257

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 1.

Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'agenzia regionale di protezione civile.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale*
della Regione Emilia-Romagna n. 19 dell'8 febbraio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Principi, oggetto e finalità

1. La Regione Emilia-Romagna con la presente legge provvede, nell'esercizio delle attribuzioni ad essa spettanti ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, alla disciplina e al riordino delle funzioni in materia di protezione civile ed assume quale finalità prioritaria della propria azione la sicurezza territoriale.

2. All'espletamento delle attività di protezione civile provvedono la Regione, le province, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni e le altre forme associative di cui alla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali), e vi concorre ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o privata, ivi comprese le organizzazioni di volontariato, che svolgono nel territorio regionale compiti, anche operativi, di interesse della protezione civile. Per quanto riguarda le amministrazioni dello Stato e gli altri soggetti di cui all'art. 117, comma 2, lettera g) della costituzione il concorso operativo e la collaborazione nelle attività previste dalla presente legge avvengono previa intesa.

3. I soggetti di cui al comma 2 compongono il sistema regionale di protezione civile che persegue l'obiettivo di garantire la salvaguardia dell'incolumità dei cittadini, la tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale ed artistico e degli insediamenti civili e produttivi dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi.

4. La Regione pone a fondamento della presente legge il principio di integrazione dei diversi livelli di governo istituzionale, garantendo ogni opportuna forma di coordinamento con le competenti autorità statali e con il sistema delle autonomie locali.

5. La presente legge detta altresì norme in materia di organizzazione ed impiego del volontariato di protezione civile, di cui la Regione in concorso con gli enti locali, promuove lo sviluppo, riconoscendone il valore e l'utilità sociale e salvaguardandone l'autonomia.

6. Al fine di assicurare l'unitarietà della gestione delle attività di protezione civile di competenza regionale, in applicazione dei principi di responsabilità e di unicità dell'amministrazione, viene istituita l'«Agenzia di protezione civile della Regione Emilia-Romagna», di seguito denominata agenzia regionale. L'agenzia regionale opera in stretto raccordo con le altre strutture regionali competenti in materia di sicurezza territoriale oltre che con le competenti strutture degli enti locali e con quelle statali presenti sul territorio regionale.

7. La giunta regionale riferisce annualmente al consiglio regionale sull'attuazione dei programmi di attività dell'agenzia regionale.

Art. 2.

Tipologia degli eventi calamitosi ed ambiti d'intervento istituzionale

1. Ai fini della razionale ripartizione delle attività e dei compiti di protezione civile tra i diversi livelli di governo istituzionale, in applicazione anche dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza organizzativa delle amministrazioni interessate, gli eventi si distinguono in:

a) eventi naturali o connessi con attività umane che possono essere fronteggiati a livello locale con le risorse, gli strumenti ed i poteri di cui dispone ogni singolo ente ed amministrazione per l'esercizio ordinario delle funzioni ad esso spettanti;

b) eventi naturali o connessi con attività umane che per natura ed estensione richiedono l'intervento, coordinato dalla Regione anche in accordo con gli organi periferici statali, di più enti ed amministrazioni a carattere locale;

c) eventi calamitosi di origine naturale o connessi con le attività umane che, per intensità ed estensione, richiedono l'intervento e il coordinamento dello Stato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile).

2. Le attività e i compiti di protezione civile sono articolati secondo le competenze di cui al comma 1 anche quando, sulla scorta di elementi premonitori degli eventi ivi elencati, si preveda che si determini una situazione di crisi.

Art. 3.

Attività del sistema regionale di protezione civile

1. Sono attività del sistema regionale di protezione civile quelle dirette:

a) all'elaborazione del quadro conoscitivo e valutativo dei rischi presenti sul territorio regionale necessario per le attività di previsione e prevenzione con finalità di protezione civile;

b) alla preparazione e pianificazione dell'emergenza, con l'indicazione delle procedure per la gestione coordinata degli interventi degli enti e delle strutture operative preposti, nonché delle risorse umane e strumentali necessarie;

c) alla formazione e all'addestramento del volontariato e degli operatori istituzionalmente impegnati in compiti di protezione civile;

d) all'informazione della popolazione sui rischi presenti sul territorio;

e) all'allertamento degli enti e delle strutture operative di protezione civile nonché della popolazione, sulla base dei dati rilevati dalle reti di monitoraggio e sorveglianza del territorio e dei dati e delle informazioni comunque acquisiti;

f) al soccorso alle popolazioni colpite mediante interventi volti ad assicurare ogni forma di prima assistenza;

g) a fronteggiare e superare l'emergenza, mediante:

1) interventi di somma urgenza e interventi urgenti di primo ripristino dei beni e delle infrastrutture danneggiati;

2) iniziative ed interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita;

3) concorso agli interventi per la riduzione e la mitigazione dei rischi ai fini di protezione civile.

TITOLO II

SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Capo I

FUNZIONI E COMPITI DEI SOGGETTI ISTITUZIONALI

Art. 4.

Funzioni e compiti della Regione

1. Alla Regione compete l'esercizio delle funzioni in materia di protezione civile non conferite ad altri enti dalla legislazione regionale e statale.

2. La Regione, ai fini dell'adeguato svolgimento delle funzioni sul proprio territorio, conforma le proprie azioni al principio dell'integrazione secondo quanto previsto dal titolo II della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione esemplificazione. Rapporti con l'Università), nonché indirizza e coordina l'attività in materia di protezione civile degli organismi di diritto pubblico e di ogni altra organizzazione pubblica e privata operante nel territorio regionale.

3. La Regione può coordinare, sulla base di apposite convenzioni, la partecipazione delle componenti del sistema regionale di protezione civile alle iniziative di protezione civile al di fuori del territorio regionale e nazionale e promuovere forme di collaborazione con le altre regioni per l'espletamento di attività di protezione civile di comune interesse, in armonia con gli indirizzi ed i piani nazionali.

4. La Regione incentiva lo sviluppo delle strutture di protezione civile degli enti locali, anche attraverso la concessione, avvalendosi dell'agenzia regionale, di appositi contributi e la cooperazione tecnico-operativa. L'entità dei contributi è stabilita, nei limiti delle risorse disponibili, dalla giunta regionale che individua altresì, ai fini della loro concessione, criteri preferenziali per le strutture gestite nelle forme associate costituite dalle comunità montane, dalle unioni di comuni e dalle altre forme associative disciplinate dalla legge regionale n. 11 del 2001.

5. La Regione favorisce ed incentiva:

a) la costituzione di centri provinciali unificati di protezione civile per ottimizzare il raccordo funzionale ed operativo tra le autorità di protezione civile regionale, provinciale e comunale ed il volontariato, definendone standard minimi omogenei. A tal fine gli enti territoriali interessati individuano, nell'ambito territoriale di ciascuna provincia, un'apposita sede idonea ad ospitare una struttura tecnico-organizzativa permanente, alla cui costituzione concorrono la provincia e il comune capoluogo di provincia. In tale struttura ha anche sede il coordinamento provinciale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all'art. 17, comma 5;

b) l'organizzazione e la gestione a livello comunale o intercomunale di strutture idonee ad ospitare centri operativi per il coordinamento degli interventi in emergenza.

Art. 5.

Funzioni e compiti delle province

1. Le province nell'ambito del proprio territorio e nel quadro ordinamentale di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), costituiscono presidio territoriale locale per la prevenzione, previsione e gestione dei rischi presenti nel territorio.

2. Le province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi ad esse attribuite dalla legge n. 225 del 1992 e dall'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e provvedono in particolare:

a) alla rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati interessanti la protezione civile, avvalendosi anche dei dati forniti dai comuni, dalle comunità montane e dagli enti di gestione delle aree protette; tali dati sono trasmessi all'agenzia regionale ai fini anche della predisposizione tecnica e dell'aggiornamento del programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi nonché del piano regionale per la preparazione e la gestione delle emergenze di cui agli articoli 11 e 12;

b) all'elaborazione e all'aggiornamento del programma di previsione e prevenzione di protezione civile che costituisce il documento analitico di riferimento per l'analisi dei rischi alla scala provinciale per attività di protezione civile e programmazione territoriale;

c) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali e sentiti gli enti locali interessati nonché gli uffici territoriali del Governo territorialmente competenti, con l'indicazione delle procedure per la gestione coordinata degli interventi degli enti e delle strutture operative preposti, nonché delle risorse umane e strumentali necessarie e disponibili;

d) alla predisposizione dei piani di emergenza esterni per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante per i quali il gestore è tenuto a trasmettere il rapporto di sicurezza di cui all'art. 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/1982/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), così come disposto all'art. 10 della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26 (Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose);

e) al coordinamento e al supporto delle attività di pianificazione comunale,

f) all'esercizio delle funzioni connesse allo spegnimento degli incendi boschivi di cui all'art. 177, comma 2, della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale);

g) alla vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi secondo le procedure definite nei piani di emergenza di cui alla lettera c);

h) all'attuazione in ambito provinciale delle attività di previsione e prevenzione e degli interventi di prevenzione dei rischi; stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;

i) alla promozione della costituzione di un coordinamento provinciale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, secondo quanto stabilito all'art. 17;

j) alla programmazione e all'attuazione delle attività in campo formativo, secondo quanto stabilito all'art. 16;

k) alla partecipazione al comitato regionale ai sensi di quanto disposto all'art. 7 e agli altri organismi previsti dalla presente legge che richiedano la presenza di rappresentanti delle autonomie locali;

l) all'individuazione, in ambito provinciale, degli interventi da ammettere a finanziamento del fondo regionale di protezione civile istituito con legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001);

m) alla gestione delle emergenze nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze.

3. In ogni capoluogo di provincia è istituito il comitato provinciale di protezione civile, la composizione e il funzionamento del quale sono disciplinati da ciascuna provincia nel quadro della propria autonomia ordinamentale e nel rispetto di quanto disposto all'art. 13, comma 2 della legge n. 225 del 1992.

Art. 6.

Funzioni e compiti dei comuni e delle comunità montane

1. I comuni, nell'ambito del proprio territorio e nel quadro ordinamentale di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, esercitano le funzioni e i compiti amministrativi ad essi attribuiti dalla legge n. 225 del 1992 e dal decreto legislativo n. 112 del 1998 e provvedono in particolare, privilegiando le forme associative previste dalle leggi regionali n. 11 del 2001 e n. 6 del 2004:

a) alla rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati interessanti la protezione civile, raccordandosi con le province e, per i territori montani, con le comunità montane;

b) alla predisposizione e all'attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani comunali o intercomunali di emergenza; i piani devono prevedere, tra l'altro, l'approntamento di aree attrezzate per fare fronte a situazioni di crisi e di emergenza; per l'elaborazione dei piani i comuni possono avvalersi anche del supporto tecnico dell'agenzia regionale;

c) alla vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti, ivi compresi quelli assicurati dalla polizia municipale, da attivare in caso di eventi calamitosi secondo le procedure definite nei piani di emergenza di cui alla lettera b);

d) alla informazione della popolazione sulle situazioni di pericolo e sui rischi presenti sul proprio territorio;

e) all'attivazione degli interventi di prima assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi e all'approntamento dei mezzi e delle strutture a tal fine necessari;

f) alla predisposizione di misure atte a favorire la costituzione e lo sviluppo, sul proprio territorio, dei gruppi comunali e delle associazioni di volontariato di protezione civile.

2. Al verificarsi di eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), l'attivazione degli interventi, urgenti per farvi fronte è curata direttamente dal comune interessato. Il sindaco provvede alla direzione e al coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita, dandone immediata comunicazione al prefetto, al presidente della provincia e al presidente della giunta regionale.

3. Le comunità montane assicurano in particolare:

a) la collaborazione delle proprie strutture tecniche ed organizzative all'attuazione degli interventi previsti nei programmi di previsione e prevenzione e nei piani di emergenza di competenza dei diversi livelli istituzionali;

b) la predisposizione e l'attuazione, in raccordo con i comuni interessati e sulla base degli indirizzi regionali, dei piani di emergenza relativi all'ambito montano.

4. Per le finalità di cui al comma 3 le comunità montane possono dotarsi di una apposita struttura di protezione civile.

Art. 7.

Comitato regionale di protezione civile

1. Al fine di assicurare l'armonizzazione delle iniziative regionali con quelle di altri enti, amministrazioni ed organismi del sistema regionale di protezione civile è istituito, in attuazione dell'art. 12, comma 3, della legge n. 225 del 1992 il comitato regionale di protezione civile, con funzioni propositive e consultive in materia di protezione civile. Il comitato è composto dal Presidente della Regione o, per sua delega, dall'assessore competente, che lo presiede, dai presidenti delle province o dagli assessori delegati competenti, dal presidente dell'Uncem regionale o suo delegato. I Prefetti preposti agli uffici territoriali del Governo della Regione Emilia-Romagna sono invitati a partecipare alle riunioni del comitato, anche tramite propri delegati. È altresì invitato a partecipare alle riunioni del comitato il presidente dell'unione regionale dei consorzi di bonifica.

2. Ai lavori del comitato possono essere invitati, in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno, rappresentanti di altri enti pubblici e privati ed esperti appartenenti alla comunità scientifica.

3. Il comitato esprime in particolare pareri alla giunta regionale in ordine al programma e ai piani regionali di cui agli articoli 11, 12 e 13.

Art. 8.

Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza nel territorio regionale

1. Al verificarsi o nell'imminenza degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) che colpiscono o minacciano di colpire il territorio regionale e che, per la loro natura ed estensione richiedono la necessità di una immediata risposta della Regione, anche per assicurare il concorso alle strutture dello Stato, il presidente della giunta regionale decreta, in forza di quanto previsto all'art. 108, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, lo stato di crisi regionale, determinandone durata ed estensione territoriale, dandone tempestiva informazione alla giunta ed al consiglio regionale.

2. Sul presupposto della dichiarazione di cui al comma 1 e limitatamente al perdurare dello stato di crisi, il presidente della giunta regionale o, per sua delega, l'assessore competente:

a) provvede, per l'attuazione degli interventi necessari, nell'ambito delle attribuzioni spettanti alla Regione, anche a mezzo di ordinanze motivate in deroga alle disposizioni regionali vigenti e nel

rispetto della Costituzione, delle leggi dello Stato e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, fatte salve le attribuzioni spettanti ai sindaci ed alle altre autorità di protezione civile;

b) assume secondo le modalità di cui all'art. 9 il coordinamento istituzionale delle attività finalizzate a superare lo stato di crisi, definendo appositi atti di indirizzo, obiettivi e programmi da attuare e specificando il fabbisogno di risorse finanziarie e strumentali necessarie, su proposta dei comitati istituzionali di cui al medesimo art. 9, comma 2.

3. Il presidente della giunta regionale, qualora la gravità dell'evento sia tale per intensità ed estensione da richiedere l'intervento dello Stato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992, assume le iniziative necessarie per la dichiarazione, da parte del competente organo statale, dello stato di emergenza nel territorio regionale e partecipa altresì alle intese di cui all'art. 107 del decreto legislativo n. 112 del 1998, dandone tempestiva informazione alla giunta ed al consiglio regionale.

4. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 3, la Regione assicura l'immediata disponibilità dei mezzi e delle strutture organizzative regionali e del volontariato e concorre, in stretto raccordo con gli enti locali e con gli organi statali di protezione civile, centrali e periferici, al soccorso alle popolazioni colpite e a tutte le attività necessarie a superare l'emergenza. Il presidente della giunta regionale o, per sua delega, l'assessore competente provvede ai sensi del comma 2, nel quadro delle competenze regionali e limitatamente al perdurare dello stato di emergenza.

Art. 9.

Interventi per il superamento dello stato di crisi e di emergenza

1. Per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree del territorio regionale colpite dagli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di crisi e di emergenza la giunta regionale, sulla base delle necessità indicate negli atti di cui al comma 2 dell'art. 8, può disporre nei limiti delle disponibilità di bilancio, lo stanziamento di appositi fondi, anche in anticipazione di stanziamenti dello Stato. Le risorse stanziare sono finalizzate al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle strutture e delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico danneggiate e alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio nonché alla concessione di eventuali contributi a favore di cittadini e di imprese danneggiati dagli eventi predetti.

2. Per le finalità di cui all'art. 8 e al comma 1 del presente articolo il presidente della giunta regionale o, per sua delega, l'assessore competente si avvale, assumendone la presidenza, di comitati istituzionali all'uopo costituiti, composti dai rappresentanti degli enti locali maggiormente colpiti dagli eventi calamitosi e approva, su proposta di tali comitati, appositi piani di interventi urgenti di protezione civile.

3. L'agenzia regionale coordina l'istruttoria tecnica dei piani, in stretto raccordo e collaborazione con i servizi regionali competenti per materia e con gli uffici e le strutture tecniche degli enti locali di cui al comma 2, nonché con ogni altra struttura regionale e soggetto pubblico o privato interessati.

4. La giunta regionale riferisce al consiglio regionale annualmente sullo stato d'attuazione di tutti i piani in corso di realizzazione.

Art. 10.

Interventi indifferibili ed urgenti

1. Al verificarsi o nell'imminenza di una situazione di pericolo, anche in assenza della dichiarazione dello stato di crisi o di emergenza di cui all'art. 8, che renda necessari specifici lavori o altri interventi indifferibili e urgenti, il direttore dell'agenzia regionale adotta tutti i provvedimenti amministrativi necessari, assumendo i relativi impegni di spesa nei limiti delle disponibilità dei capitoli del bilancio dell'agenzia regionale a ciò specificamente destinati, nel rispetto di direttive impartite dalla giunta regionale.

2. Qualora la realizzazione degli interventi richieda l'impiego di ulteriori fondi a carico del bilancio regionale, questi sono stanziati con decreto del presidente della giunta regionale o, per sua delega, dell'assessore competente, da sottoporre a ratifica della giunta regionale entro i successivi trenta giorni.

Art. 11.

Programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi

1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale e sentito il comitato regionale di cui all'art. 7, approva il programma di previsione e prevenzione dei rischi. Il programma censisce e richiama tutti gli altri strumenti di pianificazione territoriale e di sicurezza incidenti sul territorio regionale, realizzati o da realizzare a cura della Regione, degli enti locali territoriali e di ogni altro soggetto pubblico o privato a ciò preposto dalle leggi vigenti e contiene il quadro conoscitivo e valutativo delle situazioni di rischio esistenti nel territorio regionale. Il programma ha validità quinquennale.

2. La Regione assicura il necessario concorso degli enti locali all'attività istruttoria del programma, che viene coordinata a livello tecnico dall'agenzia regionale.

3. In riferimento alla previsione, il programma provvede, in particolare:

a) alla caratterizzazione e valutazione dei rischi di interesse della protezione civile, recependo i dati contenuti negli strumenti di pianificazione di cui al comma 1;

b) all'individuazione e alla promozione di studi e ricerche sui fenomeni generatori delle condizioni di rischio al fine di definire scenari di evento, o procedure previsionali di valutazione delle situazioni di rischio.

4. In riferimento alla prevenzione, il programma prevede in particolare:

a) la definizione di criteri di priorità in relazione al fabbisogno di opere e di progetti d'intervento ai fini di protezione civile;

b) le attività conoscitive, mediante studi e ricerche finalizzati all'applicazione di procedure e metodologie preventive correlate alle singole tipologie di rischio;

c) l'individuazione delle esigenze di sviluppo e potenziamento dei sistemi di monitoraggio delle principali fonti di rischio, nonché di un sistema informativo regionale comprendente anche una rete di collegamenti tra le strutture di protezione civile per la comunicazione e la trasmissione di informazioni e dati;

d) il fabbisogno delle attività formative e di addestramento del volontariato e degli operatori istituzionalmente impegnati in compiti di protezione civile, nonché delle attività di informazione della popolazione sui rischi presenti sul territorio regionale.

Art. 12.

Pianificazione per la preparazione e la gestione delle emergenze

1. La giunta regionale, sentito il comitato regionale di cui all'art. 7, approva gli indirizzi per la predisposizione dei piani di emergenza provinciali, comunali o intercomunali, nonché le disposizioni organizzative per la preparazione e la gestione delle emergenze da parte delle strutture regionali. Tali disposizioni costituiscono il piano operativo regionale di emergenza.

2. Gli indirizzi ed il piano regionale di cui al comma 1 sono predisposti a livello tecnico dall'agenzia regionale e riguardano le modalità di raccordo organizzativo tra tutti i soggetti preposti e l'insieme delle procedure operative di intervento da attuarsi nel caso si verifichi l'evento atteso contemplato in un apposito scenario. Gli indirizzi definiscono altresì le necessarie forme di integrazione e coordinamento tra il piano regionale, i piani provinciali, i piani comunali o intercomunali di preparazione e gestione delle emergenze, i piani di emergenza di cui al decreto legislativo n. 334 del 1999, nonché ogni altro strumento di pianificazione di emergenza previsto dalla normativa vigente. Gli indirizzi ed il piano regionale hanno durata quinquennale, fatte salve le eventuali esigenze di aggiornamento ed integrazione che dovessero insorgere entro tale termine, e vengono comunicati al consiglio regionale.

3. Nel piano regionale sono definite, in particolare, le procedure per:

a) favorire le attività dei comuni e di ogni altro soggetto pubblico nelle azioni dirette a fronteggiare gli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a);

b) assicurare il coordinamento regionale delle attività degli enti locali e degli altri organismi pubblici e privati necessarie a far fronte agli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b);

c) assicurare il concorso regionale alle attività necessarie a fronteggiare gli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c).

Art. 13.

Piano regionale in materia di incendi boschivi

1. Con apposito piano approvato dalla giunta regionale, sentito il comitato regionale di cui all'art. 7, sono programmate, nel rispetto dei principi della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) e dei criteri direttivi di cui ai successivi commi, le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

2. Il piano, sottoposto a revisione annuale ai sensi della legge n. 353 del 2000, contiene, tra l'altro:

a) l'individuazione delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo, delle azioni vietate che possono determinare anche solo potenzialmente l'innescio di incendio nelle aree e nei periodi predetti, nonché le eventuali deroghe inserite nel piano che potranno essere autorizzate dagli enti competenti in materia forestale o dal sindaco con la prescrizione delle necessarie cautele e sentito il parere del coordinatore provinciale del Corpo forestale dello Stato e del comandante provinciale dei vigili del fuoco; per le trasgressioni dei divieti di cui alla presente lettera si applicano le sanzioni previste all'art. 10, commi 6 e 7, della legge n. 353 del 2000;

b) l'individuazione delle attività formative dirette alla promozione di una effettiva educazione finalizzata alla prevenzione degli incendi boschivi;

c) l'individuazione delle attività informative rivolte alla popolazione in merito alle cause che determinano gli incendi e delle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo;

d) la programmazione e la quantificazione finanziaria annuale degli interventi per la manutenzione ed il ripristino di opere per l'accesso al bosco ed ai punti di approvvigionamento idrico nonché per le operazioni silvi-colturali di pulizia e manutenzione del bosco stesso, finanziata attraverso le risorse provenienti dai fondi statali della legge n. 353 del 2000, definite d'intesa con il servizio regionale competente in materia forestale;

e) un'apposita sezione, per le aree naturali protette regionali, da definirsi di intesa con gli enti gestori, su proposta degli stessi, sentito il Corpo forestale dello Stato-coordinamento regionale;

f) un quadro riepilogativo, elaborato ed aggiornato annualmente, da ciascun comune, dei dati riguardanti i soprassuoli percorsi dal fuoco, censiti in apposito catasto e sottoposti a vincolo ai sensi dell'art. 10 della legge n. 353 del 2000.

3. Il piano di cui al comma 1 prevede, tra l'altro, i presupposti per la dichiarazione e le modalità per rendere noto lo stato di pericolosità nelle aree regionali e nei periodi anche diversi da quelli individuati nel piano medesimo.

4. È fatto salvo quanto stabilito dall'art. 177, comma 2, della legge regionale n. 3 del 1999.

Capo XI

RETE OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE

Sezione I

STRUMENTI E STRUTTURE OPERATIVE

Art. 14.

Strutture operative

1. Allo svolgimento delle attività e dei servizi connessi all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di protezione civile previste dalla presente legge, di competenza della Regione, provvedono l'agenzia regionale e le strutture organizzative regionali competenti in materia di sicurezza territoriale, di sistema ospedaliero, emergenza sanitaria e sanità pubblica con la collaborazione delle strutture con

competenze in materie di interesse comunque della protezione civile, nonché il centro funzionale regionale come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 1998 (Approvazione del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idropluviometrico).

2. L'agenzia regionale, per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, si avvale altresì, anche previa stipula di apposite convenzioni, della collaborazione, del supporto e della consulenza tecnica delle strutture operative di cui all'art. 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge n. 225 del 1992 e delle seguenti strutture operanti nel territorio regionale:

a) corpo nazionale dei vigili del fuoco;

b) corpo forestale dello Stato;

c) corpo delle capitanerie di porto;

d) agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente;

e) organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco regionale di cui all'art. 17, comma 7;

f) croce rossa italiana;

g) corpo nazionale soccorso alpino;

h) consorzi di bonifica;

i) ogni altro soggetto pubblico e privato che svolga compiti di interesse della protezione civile.

3. L'agenzia regionale organizza e implementa la colonna mobile regionale di protezione civile di cui all'art. 17, comma 4, favorendone l'integrazione, in relazione alla tipologia di rischio, con le strutture di cui ai commi 1 e 2, sulla base di intese e mediante convenzioni alle quali partecipano anche le province.

Art. 15.

Convenzioni e contributi

1. L'agenzia regionale può stipulare convenzioni con i soggetti di cui all'art. 14, commi 1 e 2, nonché con aziende pubbliche e private anche al fine di assicurare la pronta disponibilità di particolari servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato da impiegare in situazioni di crisi e di emergenza.

2. Al fine di potenziare il sistema regionale di protezione civile la giunta regionale può disporre la concessione, avvalendosi dell'agenzia regionale, di contributi per l'acquisto di attrezzature e mezzi, e per la realizzazione, la ristrutturazione e l'allestimento di strutture a favore degli enti locali e di ogni altro soggetto che partecipi alle attività di protezione civile. Allo stesso fine, agli enti e ai soggetti di cui al presente comma, possono essere dati a titolo gratuito in comodato o in uso i beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale, strumentali allo svolgimento di attività di protezione civile.

Art. 16.

Formazione e informazione in materia di protezione civile

1. La Regione promuove e coordina, in un'ottica di formazione permanente, interventi e corsi per la preparazione, l'aggiornamento e l'addestramento degli operatori impegnati istituzionalmente nel settore della protezione civile e degli aderenti alle organizzazioni di volontariato operanti in tale settore. Le modalità di ammissione ai corsi, la loro durata e tipologia, i criteri di preselezione e valutazione finale, sono definiti nel rispetto dei principi della legislazione vigente in materia di formazione, sentito il comitato regionale di cui all'art. 7.

2. Le province, ai sensi della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), programmano le attività di cui al comma 1, e al fine di sviluppare e diffondere un'adeguata cultura di protezione civile, in concorso con la Regione:

a) favoriscono le attività di informazione rivolte alla popolazione sui rischi presenti sul territorio regionale, sulle norme comportamentali da osservare, sulle modalità e misure di autoprotezione da assumere in situazioni di pericolo, anche attraverso la promozione di attività educative nelle scuole;

b) promuovono la creazione di una scuola di protezione civile che operi in una logica di sistema e di rete; a tal fine, si avvalgono di organismi di formazione professionale accreditati ai sensi della normativa vigente in materia, nonché di esperti e strutture operanti nell'ambito del sistema regionale e del servizio nazionale di protezione civile, sulla base anche di appositi accordi o convenzioni, sottoscritti, per quanto riguarda la Regione, dall'agenzia regionale previa approvazione della giunta regionale.

Sezione II

VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 17.

Organizzazione e impiego del volontariato di protezione civile

1. La Regione disciplina, in armonia con i principi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) e con le disposizioni della legge regionale 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 «Legge-quadro sul volontariato». Abrogazione della legge regionale 31 maggio 1993, n. 26) le funzioni ad essa conferite dall'art. 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998 in ordine agli interventi per l'organizzazione e l'impiego del volontariato di protezione civile.

2. Ai fini della presente legge è considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, concorre alle attività di protezione civile.

3. La Regione provvede, avvalendosi dell'agenzia regionale, al coordinamento e all'impiego del volontariato regionale di protezione civile, favorendone, anche in concorso con l'amministrazione statale e con gli enti locali, la partecipazione alle attività di protezione civile.

4. La Regione promuove la costituzione della colonna mobile regionale del volontariato di protezione civile, articolata in colonne mobili provinciali, il cui impiego è disposto e coordinato dal direttore dell'agenzia regionale, in raccordo con le competenti strutture organizzative delle province interessate, per interventi nell'ambito del territorio regionale, nonché, previa intesa tra il presidente della giunta regionale e i competenti organi dello Stato e delle Regioni interessate, per interventi al di fuori del territorio regionale e nazionale.

5. Ciascuna provincia promuove la costituzione di un coordinamento provinciale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.

6. I comuni, anche in forma associata, provvedono al coordinamento e all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o intercomunale.

7. È istituito l'elenco regionale del volontariato di protezione civile, tenuto presso l'agenzia regionale, articolato in sezioni provinciali. Possono iscriversi nell'elenco le organizzazioni di volontariato, ivi compresi gli organismi di coordinamento comunque denominati, operanti, anche in misura non prevalente, nel settore della protezione civile, iscritte nel registro regionale o nei registri provinciali di cui all'art. 2 della legge regionale n. 37 del 1996: l'iscrizione e la cancellazione dalle sezioni dell'elenco è disposta dalle province, ai sensi di quanto stabilito nel regolamento di cui al comma 8.

8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione, sentito il comitato di cui all'art. 17 della legge regionale 29 luglio 1983, n. 26 (Interventi per la promozione e l'impiego del volontariato nella protezione civile) nonché il comitato regionale di cui all'art. 7, adotta un regolamento recante disposizioni relative:

a) alle modalità e ai presupposti per l'iscrizione, il diniego di iscrizione e la cancellazione delle organizzazioni di volontariato dall'elenco regionale di cui al comma 7, nonché alle modalità per l'iscrizione e la cancellazione da tale elenco delle organizzazioni con dimensione unitaria a livello regionale o sovragregionale, da effettuarsi a cura dell'agenzia regionale;

b) alle modalità di impiego e di intervento del volontariato nelle attività di protezione civile;

c) ai criteri e alle modalità di erogazione dei contributi e di rimborso delle spese nonché alle condizioni per il concorso alle misure assicurative di cui all'art. 18;

d) ai compiti, alla composizione e alle modalità di designazione e nomina degli organi del comitato di cui all'art. 19.

Art. 18.

Misure formative, contributive e assicurative a favore del volontariato di protezione civile

1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dalla normativa statale, può disporre nei limiti delle risorse disponibili, anche in concorso con altri enti pubblici, le seguenti misure, per la cui attuazione si avvale dell'agenzia regionale, a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco regionale di cui all'art. 17, comma 7:

a) concessione di contributi finalizzati al potenziamento, alla manutenzione e alle spese di gestione delle attrezzature e dei mezzi in dotazione o in uso delle organizzazioni stesse, nonché al miglioramento della preparazione tecnica dei loro aderenti, eventualmente anche in concorso con finanziamenti all'uopo stanziati dagli enti locali;

b) concorso al rimborso delle spese sostenute in occasione di interventi ed attività di protezione civile regolarmente autorizzati.

2. La Regione con il regolamento di cui all'art. 17, comma 8, disciplina le modalità, le priorità e i limiti del rimborso, su richiesta espressa dei datori di lavoro, dell'equivalente degli emolumenti da questi corrisposti ai propri dipendenti, aderenti alle organizzazioni di volontariato di cui al comma 1 ed impiegati su autorizzazione della Regione per la durata prevista dal regolamento di cui all'art. 18 della legge n. 225 del 1992:

a) in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b);

b) in attività di formazione, aggiornamento, addestramento e simulazione di emergenza.

3. Per i lavoratori autonomi aderenti alle organizzazioni di volontariato di cui al comma 1, le disposizioni di cui al comma 2 si applicano con riferimento al mancato guadagno giornaliero, nel rispetto dei limiti stabiliti con il regolamento di cui all'art. 17, comma 8, e di quanto previsto in merito dal regolamento di cui all'art. 18 della legge n. 225 del 1992.

4. Ai fini dell'ammissibilità ai benefici di cui al presente articolo con oneri a carico della Regione l'impiego dei volontari aderenti alle organizzazioni di cui al comma 1 in caso di eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), è autorizzato dalla Regione e può essere disposto direttamente da questa ovvero dagli enti locali territorialmente interessati dagli eventi medesimi. L'autorizzazione regionale è condizione ai fini dell'ammissibilità ai benefici di cui al presente articolo con oneri a carico della Regione.

5. La Regione, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, può concorrere all'adozione di misure assicurative a favore delle organizzazioni iscritte nell'elenco regionale di cui all'art. 17, comma 7, operanti esclusivamente o prevalentemente nel settore della protezione civile, contro il rischio di infortuni e malattie connessi allo svolgimento di attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 19.

Comitato regionale di coordinamento del volontariato di protezione civile

1. Al fine di assicurare la partecipazione degli enti locali e delle organizzazioni iscritte nell'elenco regionale di cui all'art. 17, comma 7, alla formazione delle politiche regionali di promozione e sviluppo del volontariato è istituito il comitato regionale di coordinamento del volontariato di protezione civile.

2. Il comitato svolge funzioni consultive e propositive in materia di volontariato.

3. Nel regolamento di cui all'art. 17, comma 8, sono disciplinati i compiti specifici e la composizione del comitato nonché le modalità di nomina e funzionamento dei relativi organi. La partecipazione alle sedute del comitato è senza oneri per la Regione;

TITOLO III

COMPITI E ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE E NORME FINANZIARIE.

Capo I

AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 20.

Natura giuridica e compiti dell'agenzia regionale

1. L'agenzia regionale costituisce agenzia operativa ai sensi dell'art. 43, comma 1, della legge regionale n. 6 del 2004 e provvede, nel rispetto degli indirizzi generali formulati dalla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare e ferme restando le altre funzioni delle strutture regionali competenti in materia di sicurezza territoriale, alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa di tutte le attività regionali di protezione civile ad essa demandate dalla presente legge. Il presidente della giunta regionale può impartire direttive specifiche in ordine alle attività dell'agenzia in relazione allo stato di crisi e di emergenza di cui all'art. 8.

2. L'agenzia regionale, con sede a Bologna; ha personalità giuridica di diritto pubblico, in conformità a quanto previsto dagli articoli 42, comma 1, e 43, comma 3, della legge regionale n. 6 del 2004, ed è dotata di autonomia tecnico-operativa, amministrativa e contabile. L'agenzia regionale provvede in particolare:

a) alla predisposizione di tutte le proposte di atti, previsti dalla presente legge, di competenza degli organi della Regione;

b) alla predisposizione a livello tecnico, in concorso con le strutture tecniche regionali competenti, del programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi di cui all'art. 11, in armonia con gli indirizzi nazionali;

c) alla predisposizione a livello tecnico del piano regionale per la preparazione e la gestione delle emergenze di cui all'art. 12, sulla base dei dati conoscitivi contenuti nel programma di previsione e prevenzione dei rischi ed in conformità ai criteri di massima formulati a livello nazionale;

d) alla predisposizione a livello tecnico, in concorso con il servizio regionale competente in materia forestale, del piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui all'art. 13;

e) all'istruttoria tecnica dei piani degli interventi urgenti di protezione civile di cui all'art. 9;

f) all'emissione di avvisi di attenzione, preallarme ed allarme per gli eventi attesi sulla base di avvisi di criticità emessi dal centro funzionale regionale ed in raccordo con tutte le altre strutture tecniche preposte alla sicurezza territoriale;

g) alle attività connesse all'organizzazione, all'impiego, alla formazione e all'addestramento del volontariato di protezione civile;

h) alla realizzazione di attività e progetti specifici affidati dalla Regione e da altri enti pubblici.

3. Per la redazione del programma e dei piani di cui al comma 2, lettere b), c), d) ed e), l'agenzia regionale opera in concorso con le strutture tecniche regionali competenti nonché dell'agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente ed utilizza gli elementi conoscitivi disponibili presso gli enti locali, acquisendo collaborazioni scientifiche ove non disponibili all'interno della Regione; e può avvalersi della consulenza tecnico-scientifica della commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'art. 23, comma 4, di enti, istituti universitari e gruppi di ricerca scientifica pubblici o privati, nonché di liberi professionisti.

4. La giunta regionale emana disposizioni per disciplinare il raccordo fra l'agenzia regionale e le direzioni regionali.

Art. 21.

Organi dell'agenzia regionale

1. Sono organi dell'agenzia regionale:

- a) il direttore;
- b) il collegio dei revisori.

2. L'incarico di direttore è conferito dalla giunta a dirigenti regionali dotati di professionalità, capacità e attitudine adeguate alle funzioni da svolgere, valutate sulla base dei risultati e delle esperienze acquisite in funzioni dirigenziali.

3. L'incarico di direttore può essere altresì conferito a persone esterne all'amministrazione, in possesso di comprovata esperienza e competenze che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità e gestionale, con funzioni dirigenziali, presso strutture pubbliche o private.

4. Nel caso di cui al comma 3, il direttore è assunto dalla Regione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a cinque anni e rinnovabile; il trattamento economico è stabilito con riferimento a quello dei dirigenti di ruolo, e può essere motivatamente integrato dalla giunta sulla base della normativa vigente.

5. Il posto di direttore non è ricompreso nelle dotazioni organiche della Regione. Nell'ipotesi di cui al comma 2, il conferimento dell'incarico determina il collocamento fuori ruolo del dirigente fino al termine dell'incarico stesso.

6. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'agenzia regionale e ad esso sono attribuiti i poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile. In particolare, il direttore:

a) adotta il regolamento di organizzazione e contabilità necessario ad assicurare il funzionamento dell'agenzia regionale nonché il bilancio preventivo annuale e il conto consuntivo di cui all'art. 24, comma 5, e li trasmette alla giunta regionale per l'approvazione previo parere della commissione competente; il bilancio dell'agenzia regionale è allegato al bilancio della Regione; alla giunta regionale sono trasmessi, per l'approvazione, tutti gli atti del direttore di variazione tra unità previsionali di base del bilancio di previsione;

b) propone alla giunta che acquisisce il parere della competente commissione consiliare il piano annuale delle attività, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi dalla medesima formulati e adotta i conseguenti atti di gestione delle risorse finanziarie assegnate all'agenzia regionale;

c) adotta gli atti di gestione delle risorse finanziarie assegnate all'agenzia regionale per fronteggiare situazioni di crisi e di emergenza, in conformità agli indirizzi e alle direttive impartiti dal presidente della giunta regionale o, per sua delega, dall'assessore competente;

d) adotta tutti gli ulteriori atti necessari alla gestione delle attività dell'agenzia regionale.

7. Il collegio dei revisori è nominato dalla Regione ed è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori dei conti, di cui uno svolge le funzioni di presidente. Il collegio dura in carica quattro anni.

8. Il collegio esamina, sotto il profilo della regolarità contabile, gli atti dell'agenzia regionale, comunicando tempestivamente le proprie eventuali osservazioni al direttore e alla giunta regionale.

9. Il collegio presenta ogni sei mesi al direttore ed alla giunta regionale, che la trasmette alla competente commissione consiliare, una relazione sull'andamento della gestione finanziaria dell'agenzia regionale e sulla sua conformità alla legge ed ai principi contabili del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

10. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio è fissata dalla giunta regionale.

Art. 22.

Personale dell'agenzia regionale

1. Al fabbisogno di personale assunto con contratto di lavoro subordinato, si provvede mediante personale dipendente dalla Regione e distaccato presso l'agenzia regionale. Le modalità del distacco sono attuate in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto. La giunta regionale, su proposta del direttore, stabilisce il limite massimo di spesa relativo a detto personale.

2. La giunta regionale, al fine di dotare l'agenzia regionale delle professionalità necessarie, può incrementare la propria dotazione organica - in aggiunta rispetto alla dotazione di personale del servizio protezione civile alla data del 31 marzo 2004 - adeguandone in modo corrispondente il tetto di spesa.

3. Il direttore dell'agenzia regionale, ai fini dell'attuazione del piano di cui all'art. 21, comma 6, lettera *b*), ed anche per far fronte a situazioni di crisi e di emergenza, può stipulare secondo gli indirizzi definiti dalla giunta regionale:

a) contratti di prestazione d'opera professionale, anche a carattere coordinato e continuativo, ai sensi degli articoli 2230 e seguenti del codice civile;

b) contratti di fornitura di lavoro temporaneo.

4. Per la gestione dei rapporti di cui al comma 3, lettere *a*) e *b*), nonché delle procedure di gara per l'attivazione dei contratti di cui alla lettera *b*) del medesimo comma, l'agenzia regionale può avvalersi delle competenti strutture regionali.

5. Per il conferimento da parte del direttore dell'agenzia regionale di incarichi di responsabilità di livello dirigenziale e non dirigenziale si applica la disciplina prevista dalla legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).

Art. 23.

Comitato operativo regionale per l'emergenza (COREM). Commissione regionale per la previsione e la prevenzione da grandi rischi. Centro operativo regionale (COR).

1. Al fine di assicurare il coordinamento tecnico-operativo regionale delle attività necessarie a fronteggiare gli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b*), nonché il concorso tecnico regionale nei casi di eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c*), è istituito il comitato operativo regionale per l'emergenza. Il comitato, di seguito denominato COREM, è nominato dalla giunta regionale ed è composto:

a) dal direttore dell'agenzia regionale che lo presiede;

b) dal direttore regionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

c) dal coordinatore regionale del Corpo forestale dello Stato;

d) dal comandante del Corpo delle capitanerie di porto - Direzione marittima di Ravenna;

e) dal presidente del comitato regionale di coordinamento del volontariato di protezione civile di cui all'art. 19;

f) dai responsabili dei servizi regionali competenti in materia di difesa del suolo e della costa, geologico-sismica e forestale;

g) dal responsabile della struttura competente in materia di meteorologia;

h) dal responsabile del servizio regionale competente in materia di sanità pubblica e dal responsabile del servizio regionale competente in materia di presidi ospedalieri;

i) dal direttore dell'unione regionale dei consorzi di bonifica.

2. La giunta regionale con apposito atto disciplina gli specifici compiti del COREM, prevedendo che alle relative riunioni vengano invitati altresì, in relazione alla tipologia degli eventi, dirigenti regionali competenti nella specifica materia nonché dirigenti in rappresentanza degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico di volta in volta interessati.

3. Il COREM può avvalersi del supporto tecnico-scientifico della commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui al comma 4, nonché di esperti appartenenti ad enti ed istituti universitari e di ricerca regionali e nazionali.

4. È istituita la commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi con funzioni consultive, propositive e di supporto tecnico-scientifico in materia di previsione e prevenzione delle principali tipologie di rischio presenti sul territorio regionale. La commissione è nominata dalla giunta regionale ed è composta dal direttore dell'agenzia regionale e dai responsabili dei servizi regionali di cui al comma 1, lettere *f*) e *g*) e da tre a cinque esperti di ele-

vato profilo tecnico-scientifico per le tipologie di rischio più significative e frequenti proposti dal COREM. La commissione è rinnovata ogni cinque anni.

5. La giunta regionale con apposito atto disciplina i termini, le modalità e le condizioni per il conferimento di specifici incarichi alla commissione o ad alcuno dei suoi componenti.

6. Presso l'agenzia regionale è costituito, quale presidio permanente della Regione, il centro operativo regionale per la protezione civile (COR), preposto alle attività e ai compiti della sala operativa, definiti nel regolamento di cui all'art. 21, comma 6, lettera *a*).

7. Al fine di assicurare una efficace e tempestiva comunicazione di dati e informazioni finalizzati all'attivazione dei servizi di prevenzione e soccorso di protezione civile, la Regione promuove la costituzione di una rete-radio regionale nonché la realizzazione di un programma regionale informativo di pubblica utilità, anche attraverso l'uso di una frequenza radio regionale dedicata.

Capo II

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 24.

Dotazione e gestione finanziaria dell'agenzia regionale

1. Le entrate dell'agenzia regionale sono costituite da:

a) risorse ordinarie trasferite annualmente dalla Regione per il funzionamento e l'espletamento dei compiti assegnati dalla presente legge all'agenzia regionale sulla base del bilancio preventivo approvato annualmente;

b) risorse straordinarie regionali per eventuali necessità urgenti connesse ad eventi in conseguenza dei quali viene dichiarato ai sensi dell'art. 8 lo stato di crisi regionale;

c) risorse ordinarie statali per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in materia di protezione civile;

d) risorse straordinarie statali per interventi connessi ad eventi in conseguenza dei quali viene deliberato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992 lo stato di emergenza nel territorio regionale;

e) risorse del fondo regionale di protezione civile di cui all'art. 138, comma 16, della legge n. 388 del 2000;

f) risorse comunitarie, statali e regionali per il finanziamento o il cofinanziamento di progetti ed attività di interesse della protezione civile in ambito europeo.

2. La Regione fa fronte agli oneri a proprio carico mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotate della necessaria disponibilità a norma di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4), in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.

3. L'agenzia regionale redige il proprio bilancio e gli altri atti contabili secondo i criteri della contabilità di tipo finanziario ed è tenuta all'equilibrio di bilancio.

4. L'esercizio finanziario ha durata annuale e costituisce il termine di riferimento del sistema contabile. Esso inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

5. Per la gestione delle risorse regionali, statali e comunitarie l'agenzia regionale redige il bilancio di previsione annuale, in termini di competenza e di cassa, da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ed il conto consuntivo da adottarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

6. L'agenzia regionale si avvale delle disposizioni regionali che consentono l'utilizzo della convenzione di tesoreria in essere con la Regione Emilia-Romagna.

7. Con il regolamento di cui all'art. 21, comma 6, lettera *a*), sono disciplinate, nel rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, la struttura del bilancio di esercizio e le modalità di tenuta delle scritture contabili. Il predetto regolamento disciplina altresì, anche in deroga alle disposizioni regionali vigenti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, le procedure per l'acquisizione di beni e servizi per far fronte a situazioni di crisi e di emergenza potenziali o in atto.

8. La giunta regionale invia annualmente al consiglio regionale i dati relativi all' bilancio dell'agenzia regionale, unitamente alle relazioni elaborate dal collegio dei revisori dei conti e ad una relazione di sintesi sui dati finanziari connessi con il perseguimento dei suoi compiti istituzionali e di ogni altro compito straordinario eventualmente conferitole nel corso dell'anno.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25.

Norme transitorie

1. Ai procedimenti ed alle attività in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni delle previgenti leggi regionali, ancorché abrogate.

2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'art. 17, comma 8, resta ferma l'efficacia del regolamento adottato ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 26 del 1983 e resta altresì in carica e continua ad esercitare le proprie funzioni, in quanto compatibili con la presente legge, il comitato regionale di coordinamento delle associazioni di volontariato della Regione e degli enti locali, di cui al medesimo art. 17.

3. L'operatività dell'agenzia regionale ed il distacco, presso la stessa, del personale dipendente dalla Regione sono subordinati all'approvazione, ai sensi dell'art. 21, comma 6, lettera a), del regolamento di organizzazione e contabilità adottato dal direttore dell'agenzia medesima. Nelle more di tale approvazione rimane operativa, a tutti gli effetti, l'attuale struttura organizzativa regionale competente in materia di protezione civile.

Art. 26.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 19 aprile 1995, n. 45, e successive integrazioni (Disciplina delle attività e degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di protezione civile);

b) legge regionale 29 luglio 1983, n. 26 (Interventi per la promozione e l'impiego del volontariato nella protezione civile).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 7 febbraio 2005

ERRANI

05R0216

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2005, n. 1.

Norme per il governo del territorio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 2 del 12 gennaio 2005)

(Omissis).

05R0150

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2005, n. 2.

Discipline del benessere e bio-naturali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 3 del 12 gennaio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Toscana, nell'ambito delle attività di promozione e conservazione della salute, del benessere e della migliore qualità della vita, e allo scopo di assicurare ai cittadini, che intendono accedere a pratiche finalizzate al raggiungimento del benessere un esercizio corretto e professionale delle stesse, individua con la presente legge le attività, di seguito denominate discipline del benessere e bio-naturali.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per discipline del benessere e bio-naturali: le pratiche e le tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche, artistiche e culturali esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona. Tali discipline non si prefiggono la cura di specifiche patologie, non sono riconducibili alle attività di cura e riabilitazione fisica e psichica della popolazione erogate dal servizio sanitario, né alle attività connesse a qualunque prescrizione di dieta, né alle attività disciplinate dalla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing); le discipline del benessere e bio-naturali, nella loro diversità ed eterogeneità, sono fondate su alcuni principi-guida, in particolare sui seguenti:

- 1) approccio globale alla persona e alla sua condizione;
- 2) avere come scopo il miglioramento della qualità della vita, conseguibile anche mediante la stimolazione delle risorse vitali della persona;
- 3) importanza dell'educazione a stili di vita salubri e rispettosi dell'ambiente.
- 4) non interferenza nel rapporto tra medici e pazienti e astensione dal ricorso all'uso di farmaci di qualsiasi tipo, in quanto estranei alla competenza degli operatori in discipline del benessere e bio-naturali;

b) per operatore in discipline del benessere e bionaturali: la figura che, in possesso di adeguata formazione, opera per favorire la piena e consapevole assunzione di responsabilità di ciascun individuo in relazione al proprio stile di vita, e per stimolare le risorse vitali della persona, intesa come entità globale e indivisibile. L'operatore in discipline del benessere e bio-naturali non prescrive farmaci, educa a stili di vita salubri, ad abitudini alimentari sane ed alla maggiore consapevolezza dei propri comportamenti.

Art. 3.

Formazione

1. All'esercizio delle discipline del benessere e bionaturali si accede mediante un percorso di formazione, di durata almeno triennale, predisposto nell'ambito della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) — modificata dalla legge regionale 24 dicembre 2003, n. 65 —, degli atti attuativi della stessa e di quanto disposto dall'art. 4.

Art. 4.

Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali

1. È istituito presso la direzione generale «Diritto alla salute e politiche di solidarietà», di concerto con la direzione generale «Politiche formative, beni e attività culturali» della Regione Toscana, il comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali, di seguito denominato comitato. Il comitato è organismo consulenza della giunta regionale.

2. Il comitato è nominato, con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale al diritto alla salute, di concerto con l'assessore regionale all'istruzione, formazione e lavoro e con l'assessore all'artigianato, piccola e media impresa, industria ed innovazione ed è composto da:

- a) il direttore generale della direzione generale «Diritto alla salute ed alle politiche di solidarietà», o suo delegato;
- b) il direttore generale della direzione generale «Sviluppo economico», o suo delegato;
- c) il direttore generale della direzione generale «Politiche formative e beni culturali», o suo delegato;
- d) il direttore generale della direzione generale «Organizzazione e sistema informativo», o suo delegato;
- e) due rappresentanti nominati dagli organismi regionali delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative;
- f) due rappresentanti nominati dagli organismi regionali maggiormente rappresentativi degli artigiani;
- g) tre esperti nelle discipline del benessere e bio-naturali;
- h) tre esperti designati di comune accordo dalle associazioni e scuole operanti nel settore, maggiormente rappresentative, a livello nazionale e regionale.

3. Nella prima applicazione della presente legge, e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della stessa, la giunta regionale nomina il comitato nella composizione di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g).

4. Il comitato di cui al comma 3, entro centottanta giorni dal suo insediamento, propone all'approvazione della giunta regionale:

- a) la definizione, ai fini dei successivi adempimenti, dei contenuti delle discipline del benessere e bio-naturali e, per ciascuna, del relativo percorso formativo;
- b) l'elenco delle scuole a livello nazionale e regionale operanti nel settore;
- c) i requisiti di qualità di ciascuna disciplina;
- d) i criteri di organizzazione dell'elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali, di cui all'art. 5, e le modalità di iscrizione alle relative sezioni di cui all'art. 5.

5. La giunta regionale, sulla base delle proposte del comitato istituito ai sensi del comma 3, presenta al consiglio regionale una proposta di deliberazione con i contenuti di cui al comma 4, lettere a), b), e), d).

6. Il comitato, integrato con gli esperti di cui al comma 2, lettera h), propone alla giunta regionale la valutazione di nuovi inserimenti tra le discipline del benessere e bio-naturali già definite, esercita il monitoraggio sulle attività del settore e tutte le altre funzioni assegnate dalla giunta regionale nell'ambito delle proprie competenze.

7. La giunta regionale disciplina le modalità di funzionamento del comitato.

Art. 5.

Elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali

1. Entro sessanta giorni dall'approvazione della deliberazione del consiglio regionale di cui all'art. 4, comma 5, è istituito l'elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali. L'elenco è tenuto presso la giunta regionale e si articola nelle seguenti sezioni:

- a) sezione delle scuole di formazione maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale per operatori nelle discipline del benessere e bio-naturali;
- b) sezione degli operatori nelle discipline del benessere e bio-naturali; la sezione è suddivisa in sottosezioni relative a ogni specializzazione.

2. Per l'iscrizione nella sezione delle scuole di cui al comma 1, lettera a), le scuole devono dimostrare di aver svolto attività documentabile ed iniziative di formazione da almeno tre anni.

3. Alla sezione di cui al comma 1, lettera b), sono iscritti gli operatori in possesso dell'attestato di qualifica.

4. In fase di prima applicazione della presente legge e comunque per tre anni dalla data della sua entrata in vigore, alla sezione di cui al comma 1, lettera b), dell'elenco regionale, possono essere iscritti gli operatori che autocertifichino alla giunta regionale adeguata preparazione e dimostrino di aver svolto attività da almeno due anni sulla base di una formazione finalizzata.

Art. 6.

Rete del benessere

1. La Regione Toscana, allo scopo di incrementare il benessere dei cittadini e di assicurare loro uno standard di qualità delle attività esercitate per la ricerca ed il mantenimento del benessere, promuove l'istituzione della rete del benessere intesa come l'insieme delle discipline del benessere e bio-naturali.

2. Fanno parte della rete del benessere gli operatori iscritti nell'elenco di cui all'art. 5, comma 1, lettera b).

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 3 gennaio 2005

PASSALEVA

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 22 dicembre 2004, designato con decreto del Presidente della giunta regionale n. 132 del 22 maggio 2000.

05R0151

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2005, n. 3.

Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1999, n. 44 (Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Toscana e Lazio).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 3 del 12 gennaio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 44/1999

1. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 29 luglio 1999, n. 44 (Riordino dell'Istituto zooprofilattico delle regioni Toscana e Lazio) è sostituito dal seguente:

«2. Al fine di favorire il compito di raccordare le attività istituzionali agli obiettivi ed indirizzi programmatici regionali, la Regione Lazio, d'intesa con la Regione Toscana, convoca in un'apposita riunione il consiglio di amministrazione entro il mese di settembre di ogni anno, per individuare le linee guida per le attività di programmazione dell'esercizio successivo garantendo il raccordo coordinato, territoriale e tecnico-funzionale con i dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali.».

2. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 44/1999 è sostituito dal seguente:

«3. Per i compiti attinenti e correlati, le regioni Lazio e Toscana garantiscono, anche mediante specifiche azioni nei rispettivi piani sanitari regionali, la partecipazione dell'Istituto all'esercizio delle politiche agrozootecniche, alimentari, ambientali ed il coordinamento del medesimo con le relative agenzie.»

Art. 2.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 44/1999

1. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 44/1999 è sostituito dal seguente:

«3. Per le prestazioni previste dal comma 1 si applica il tariffario per le indagini e gli accertamenti in materia di igiene e sanità pubblica, medicina legale, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro ed igiene veterinaria espletati dai servizi dei presidi e dalle strutture delle aziende unità sanitarie locali della Regione ove ha sede l'Istituto».

2. Il comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 44/1999 è abrogato.

Art. 3.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 44/1999

1. Il comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 44/1999 è sostituito dal seguente:

«3. Nell'ambito delle proprie competenze, il consiglio di amministrazione, in particolare:

a) predispone lo statuto e lo trasmette per l'approvazione alle regioni Lazio e Toscana;

b) adotta il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche, su proposta del direttore generale;

c) definisce, sulla base della programmazione regionale, gli indirizzi generali per la programmazione pluriennale dell'Istituto;

d) adotta annualmente il piano triennale di attività ed il bilancio pluriennale di previsione, predisposti dal direttore generale;

e) adotta il piano annuale di attività ed il bilancio preventivo economico annuale, predisposti dal direttore generale;

i) adotta il bilancio di esercizio, predisposto dal direttore generale.»

Art. 4.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 44/1999

1. Il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 44/1999 è sostituito dal seguente:

«1. Il presidente del consiglio di amministrazione è eletto dal consiglio medesimo nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti designati dalla Regione Toscana e dalla regione Lazio; il presidente non può essere eletto tra i designati della stessa Regione che ha designato colui che è stato eletto presidente del collegio dei revisori.»

Art. 5.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 44/1999

1. Il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 44/1999 è sostituito dal seguente:

«1. Il direttore generale è nominato con provvedimento del presidente della giunta della Regione Lazio, di concerto con il presidente della giunta della Regione Toscana, secondo i criteri e le procedure di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche.»

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale n. 44/1999

1. L'art. 13 della legge regionale n. 44/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Compiti del direttore generale*). — 1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto, lo gestisce e ne dirige l'attività scientifica ed in particolare:

a) sovrintende a tutto il funzionamento dell'Istituto;

b) nomina il collegio dei revisori di cui all'art. 16;

c) nomina il direttore sanitario di cui all'art. 14 e il direttore amministrativo di cui all'art. 15;

d) predispone annualmente il piano triennale di attività ed il bilancio pluriennale di previsione, per la relativa adozione da parte del consiglio di amministrazione;

e) predispone il piano annuale di attività ed il bilancio preventivo economico annuale, per la relativa adozione da parte del consiglio di amministrazione;

f) assume tutti gli atti relativi alla gestione giuridica ed economica del personale secondo le modalità previste dal regolamento;

g) stipula i contratti, le convenzioni e le spese nell'ambito degli stanziamenti di bilancio;

h) propone il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche, ed eventuali variazioni, al consiglio di amministrazione;

i) predispone il bilancio d'esercizio, per la relativa adozione da parte del consiglio di amministrazione;

j) presenta al consiglio di amministrazione la relazione annuale sull'attività svolta.»

Art. 7.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 44/1999

1. Il comma 4 dell'art. 16 della legge regionale n. 44/1999 è sostituito dal seguente:

«4. Il collegio dei revisori, all'atto del suo insediamento, elegge il presidente tra i componenti di designazione regionale; il presidente non può essere eletto tra i designati della stessa Regione che ha designato colui che è stato eletto presidente del consiglio di amministrazione.»

Art. 8.

Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 44/1999

1. Il comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 44/1999 è sostituito dal seguente:

«1. Il rapporto di lavoro del personale, dell'Istituto è disciplinato dalle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 502/1992, e successive modifiche e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche.»

Art. 9.

Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 44/1999

1. La lettera d) del comma 2 dell'art. 23 della legge regionale n. 44/1999 è sostituita dalla seguente:

«d) il piano annuale delle attività; ».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 3 gennaio 2005

PASSALEVA

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 22 dicembre 2004, designato con decreto del Presidente della giunta regionale n. 132 del 22 maggio 2000.

05R0152

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2005, n. 4.

Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e tassa di abilitazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Toscana n. 3 del 12 gennaio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Tassa regionale per il diritto allo studio universitario

1. Gli studenti immatricolati e iscritti ai corsi di studio di ciascun anno accademico degli istituti di cui all'art. 2, comma 1, compresi i corsi che si svolgono presso sedi o sezioni decentrate o distaccate anche fuori Regione, sono tenuti al pagamento alla Regione Toscana della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, di seguito denominata tassa regionale, istituita dall'art. 3, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 23, della legge n. 549/1995, il gettito della tassa regionale è interamente destinato alla concessione delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui all'art. 9, comma 4, della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).

Art. 2.

Definizione di istituti e di corsi di studio

1. Ai fini della presente legge, si intendono per istituti:

- a) Università degli studi di Firenze, di Pisa e di Siena;
- b) Università per stranieri di Siena;
- c) Accademie di belle arti di Firenze e di Carrara;
- d) Istituto superiore industrie artistiche di Firenze;
- e) Conservatorio statale di musica «Luigi Cherubini» di Firenze;
- f) Istituti musicali pareggiati «Luigi Mascagni» di Livorno, «Luigi Boccherini» di Lucca e «Rinaldo Franci» di Siena;
- g) Scuola superiore per mediatori linguistici di Pisa.

2. Ai fini della presente legge si intendono per corsi di studio:

- a) per le Università: i corsi di laurea, i corsi di dottorato di ricerca ed i corsi di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione dell'area medica di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE);
- b) per le Accademie di belle arti e per l'Istituto superiore industrie artistiche: i corsi che rilasciano gli specifici diplomi accademici di cui all'art. 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle accademie di belle arti, dell'accademia nazionale di danza, dell'accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati) nonché i corsi di diploma previsti dagli ordinamenti didattici previgenti alla riforma di cui alla legge n. 508/1999;
- c) per il Conservatorio statale di musica e per gli Istituti musicali pareggiati: i corsi che rilasciano gli specifici diplomi accademici di cui all'art. 2, comma 5, della legge n. 508/1999, ai quali si accede con il possesso, del diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- d) per la Scuola superiore per mediatori linguistici: i corsi ai quali si accede con il diploma di scuola secondaria di secondo grado e che rilasciano titoli equipollenti ai titoli di studio universitari.

Art. 3.

Versamento della tassa regionale

1. La tassa regionale è versata alle aziende regionali per il diritto allo studio universitario di cui all'art. 9 della legge regionale n. 32/2002, di seguito denominate aziende, competenti ai sensi dell'art. 54 del regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 32/2002).

2. Le modalità di versamento della tassa regionale sono stabilite dalle aziende d'intesa con gli istituti, nell'ambito dei rapporti di cui all'art. 5.

3. Il pagamento della tassa regionale non è ulteriormente dovuto in caso di trasferimento dello studente, nello stesso anno accademico, da un istituto ad un altro della Toscana.

4. Gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa regionale in unica soluzione entro il termine di scadenza previsto per le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di studio.

5. Gli istituti accettano le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi previa verifica dell'avvenuto versamento della tassa regionale nella misura dovuta.

6. Per gli studenti che hanno presentato domanda per le prestazioni il cui beneficio comporta l'esonero dalla tassa regionale, il termine di cui al comma 4 è differito al 31 marzo successivo.

Art. 4.

Ammontare della tassa regionale

1. La tassa regionale ammonta ad € 98,00.

2. L'ammontare della tassa regionale può essere variato con le modalità di cui all'art. 8 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 43 (legge finanziaria per l'anno 2003).

Art. 5.

Rapporti con gli istituti

1. Le aziende sottoscrivono con gli istituti intese per la definizione delle procedure volte a garantire l'assolvimento dell'obbligo tributario da parte degli studenti, per il riconoscimento del diritto all'esonero di cui all'art. 6 e per la comunicazione da parte delle aziende agli istituti degli elenchi degli studenti esonerati dal pagamento della tassa regionale.

Art. 6.

Esoneri

1. Sono esonerati dal pagamento della tassa regionale:

- a) gli studenti beneficiari di borse di studio o di prestiti d'onore;
- b) gli studenti non beneficiari che hanno comunque conseguito l'idoneità per l'attribuzione dei benefici di cui alla lettera a);
- c) altre categorie di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, individuate nell'ambito della programmazione regionale prevista dall'art. 31 della legge regionale n. 32/2002;
- d) gli studenti disabili esonerati, dai rispettivi istituti, dal pagamento della tassa di iscrizione o immatricolazione.

Art. 7.

Rimborsi

1. Gli studenti che hanno ottenuto il trasferimento ad istituti con sede legale in altra Regione o provincia autonoma, possono chiedere il rimborso della tassa regionale alla competente azienda mediante apposita istanza da presentare entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dalla data di trasferimento.

Art. 8.

Ripartizione del gettito fra le aziende e fondi per prestiti agli studenti

1. Ai fini dell'erogazione di borse di studio e prestiti d'onore il gettito complessivo della tassa regionale è ripartito fra le aziende in coerenza con gli atti di programmazione regionale e indipendentemente dagli introiti realizzati da ciascuna di queste.

2. Per l'attivazione e l'erogazione dei prestiti agli studenti le aziende per il diritto allo studio universitario possono costituire, presso banche convenzionate, appositi fondi di rotazione e di garanzia.

Art. 9.

Comunicazioni

1. Entro il 30 di aprile di ogni anno, le aziende comunicano alla Regione:

a) il numero ed il valore delle borse di studio e dei prestiti d'onore concessi;

b) il numero degli esoneri concessi;

c) il numero dei versamenti e la somma complessiva introitata dalla riscossione della tassa regionale.

Art. 10.

Norma contabile

1. La Regione, in base alle comunicazioni di cui all'art. 9 e fatte salve le ulteriori verifiche che intenda disporre anche con accertamenti presso le singole aziende, iscrive in entrata del proprio bilancio le somme di cui all'art. 9, comma 1, lettera c) e le destina all'erogazione di borse di studio e prestiti d'onore, iscrivendo a tal fine specifico stanziamento nella parte spesa del bilancio regionale.

2. La tassa regionale introitata dalle aziende regionali per il diritto allo studio universitario è riversata alla Regione, che può provvedere alla riscossione anche mediante compensazione a valere sulle erogazioni alle singole aziende.

Art. 11.

Tassa di abilitazione all'esercizio professionale

1. La tassa di cui all'art. 190, comma 1, del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore), a carico di coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale essendo provvisti di titolo accademico in una università avente sede in Toscana, è determinata in euro 103,00.

2. L'effettuato pagamento della tassa deve essere dimostrato all'atto della consegna del titolo di abilitazione ovvero, per le professioni per le quali non si fa luogo al rilascio del titolo, all'atto dell'iscrizione nell'albo o nel ruolo professionale.

Art. 12.

Norma transitoria

1. Il pagamento della tassa regionale per l'anno accademico 2004-2005 è disciplinato dalla legge regionale 19 giugno 1996, n. 44 (Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e tassa di abilitazione), come modificata dalla legge regionale 21 dicembre 2001, n. 65.

Art. 13.

Norma finale

1. Le disposizioni della presente legge trovano applicazione dall'anno 2005 per i versamenti dovuti relativamente all'anno accademico 2005-2006.

2. Il pagamento della tassa regionale negli istituti di cui all'art. 2, comma 1, lettere e) ed f), decorre dallo stesso anno accademico di attivazione di corsi di studio secondo i nuovi ordinamenti didattici.

Art. 14.

Abrogazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni regionali:

a) legge regionale 19 giugno 1996, n. 44 (Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e tassa di abilitazione);

b) art. 6 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 65 (legge finanziaria per l'anno 2002).

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 3 gennaio 2005

PASSALEVA

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 22 dicembre 2004, designato con decreto del Presidente della giunta regionale n. 132 del 22 maggio 2000.

05R0153

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	APRILIA (LT)	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	BRESSO (MI)	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	FOLIGNO (PG)	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	MILANO	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	NOCERA INF. (SA)	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Nicotera, 47	081	5177752	5152270
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	PADOVA	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma
 fax: 06-8508-4117
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)	€ 320,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00)	€ 185,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 180,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 5 0 5 2 8 *

€ **2,00**